

**Criteria di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)****SETTORE  
AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE  
DEL TERRENO****TEMA PRINCIPALE: ACQUE**

**CGO 1 (ex Atto A4) – Direttiva 91/676/CEE, del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole**

**Articoli 4 e 5**  
(GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

**Recepimento nazionale**

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni:
  - **Articolo 74, lettera pp), definizione di “Zone vulnerabili”:** “zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;
  - **Articolo 92, designazione di “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”:** sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- **DM 19 aprile 1999** “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (GU n. 102 del 4 maggio 1999, SO n. 86).
- **Decreto Ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016** “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato” (GU n. 90 del 18 aprile 2016).

Ai sensi del Decreto MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018, le Regioni e Province Autonome, riportano nei propri provvedimenti l'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della Direttiva 91/676/CEE.

**DESIGNAZIONE DELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA NELLA REGIONE DEL VENETO**

Per la Regione del Veneto, sono designati “zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola” i seguenti territori:

- l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, costituita dall'intera Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere, in Provincia di Venezia (ai sensi del D. Lgs. n. 152/1999);
- il Bacino Scolante in laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
- l'area dei 100 comuni di alta pianura (fascia di ricarica degli acquiferi e fascia delle risorgive) designati con Deliberazione del Consiglio regionale del 17 maggio 2006, n. 62 (BUR n. 55 del 20 giugno 2006);
- l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige, e il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po, designati con Deliberazione della Giunta regionale del 24 luglio 2007, n. 2267 (BUR n. 73 del 21 agosto 2007), così come integrata dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2684 dell'11 settembre 2007 (BUR n. 88 del 9 ottobre 2007).



0a1ecf70



*Visto l'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.*

- **Decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura 21 aprile 2008, n. 134** "Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: DGR 7 agosto 2006, n. 2495, articolo 2, comma 1, lettera q). "Piccoli allevamenti di tipo familiare"; articolo 24, comma 3, "Caratteristiche dello stoccaggio". DGR 7 agosto 2007, n. 2439: precisazioni ulteriori" (BUR n. 38 del 6 maggio 2008);
- **Deliberazione della Giunta regionale del 8 agosto 2008 n. 2217 – Allegato A** "Linee Guida per la compilazione della Comunicazione e del PUA";
- **Decreto del Dirigente dell'Unità Complessa Sistema Informativo Settore primario e controllo del 3 marzo 2010 n. 3**, che ha approvato la revisione dei riferimenti catastali delle Zone vulnerabili da nitrati del Veneto (ZVN) e del Bacino scolante in Laguna di Venezia (BSL). Tale revisione è stata approvata a seguito dell'adeguamento del catasto terreni realizzata dall'organismo pagatore AVEPA;
- **Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente del 24 febbraio 2012, n. 17**, "Registro delle concimazioni. Articolo 11 dell'allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150 – 'II° Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati' del Veneto. Prime disposizioni applicative (BUR n. 21 del 16 marzo 2012);
- **Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente del 20 marzo 2013, n. 30**, "Deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 1150, allegato A: articolo 11 – Registro delle concimazioni'. Approvazione delle indicazioni operative per la registrazione degli interventi di fertilizzazione" e smi (BUR n. 755 del 30 agosto 2013);
- **Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente del 24 aprile 2013, n. 43**, "Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola e norme in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento per le zone ordinarie: termine di scadenza annuale per la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)" (BUR n. 755 del 30 agosto 2013);
- **Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente del 24 maggio 2013, n. 56**, "Individuazione del quadro riepilogativo dei termini di scadenza per le procedure applicative del Programma d'azione della Direttiva Nitrati e del DM 7 aprile 2006. Approvazione di procedure di semplificazione amministrativa per la tenuta dei registri previsti dagli impegni per le Misure Agroambientali del PSR del Veneto" (BUR n. 755 del 30 agosto 2013);
- **Deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2016, n. 1835**, "Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica - VAS (Dir. 2001/42/CE), ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del "Terzo Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto" (BUR n. 114 del 25.11.2016);
- **Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca n. 31 del 10 marzo 2017** "DGR 1835/2016, art. 17 – Adempimenti del produttore o utilizzatore di digestato. Prima individuazione dei contenuti di azoto di alcune matrici in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica;
- **Deliberazione della Giunta regionale n. 293 del 14 marzo 2017** "Legge 28 luglio 2016, n. 154, articolo 4, comma 2. Semplificazione amministrativa dei criteri per la presentazione alle Province delle comunicazioni di spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue di cui al DM 5046/2016 e alla DGR 1835/2016";
- **Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca n. 42 del 3 aprile 2017** "Digestato". Approvazione del modello di "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per il non utilizzo di materiali autorizzati ai fini della digestione anaerobica";



0a1ecf70



- **Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca n. 74 del 16 maggio 2017** “Decreto ministeriale 25 febbraio 2016, concernente la disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e degli altri fertilizzanti azotati. DGR 25 novembre 2016, n. 1835 – Allegato A. Articolo 16: “Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto”; articolo 3: “Criteri generali di utilizzazione agronomica”. Approvazione dei modelli di “Accordo di cessione”;
- **Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca n. 104 del 4 luglio 2017** “DGR n. 1835/2016, art. 17 – Adempimenti del produttore o utilizzatore di digestato. Revisione dei contenuti di azoto di talune matrici ammesse al trattamento di digestione anaerobica individuati nel DDR del 10 marzo 2017, n. 31 ed ulteriori integrazioni”;
- **Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca n. 146 del 15 settembre 2017** “DGR n. 1835/2016, art. 17 – Adempimenti del produttore o utilizzatore di digestato. Revisione dei contenuti di azoto di talune matrici ammesse al trattamento di digestione anaerobica individuati nel DDR n. 31 del 10 marzo 2017, n. 31 ed ulteriori integrazioni disposte con DDR n.104 del 4 luglio 2017. Errata corrige”.

Le disposizioni regionali in materia di Direttiva Nitrati sono disponibili ai seguenti indirizzi:  
<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/direttiva-nitrati>;  
<http://www.piave.veneto.it/web/temi/direttiva-nitrati>.

La Regione del Veneto, con la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016, ha approvato il “Terzo Programma d’Azione”, che disciplina i criteri e le norme tecniche generali per le aziende agricole ricadenti sia in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), sia in Zone Ordinarie (ZO), che praticano l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento dei materiali digestati e delle acque reflue.

Nel DM 25 febbraio 2016 è stata data la definizione di **digestato agroindustriale** ai fini del suo utilizzo agronomico. Ai sensi dell’art. 14(1) dell’Allegato A alla DGR n. 1835/2016 ed art. 22(1) del DM 25/2/2016, il digestato destinato ad utilizzazione agronomica è prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti materiali e sostanze, da soli o in miscela tra loro:

- a) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazione, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all’entrata in vigore del DM 25/2/2016, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo;
- c) effluenti di allevamento;
- d) acque reflue;
- e) residui dell’attività agroalimentare;
- f) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574;
- g) sottoprodotti di origine animale;
- h) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto 6 luglio 2012.

Il digestato è considerato sottoprodotto, ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i materiali e le sostanze sopra riportate, se destinato ad utilizzazione agronomica. I criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto sono quelli richiamati dall’articolo 24 del DM 25 febbraio 2016 e ripresi dall’art. 16 del Terzo Programma d’Azione.

#### AMBITO DI APPLICAZIONE

Tutte le superfici ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), ossia qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:



- a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, (titoli III e IV);
- b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
- d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" e 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

### DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 e da quanto stabilito dal Terzo Programma d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. OBBLIGHI AMMINISTRATIVI
- B. OBBLIGHI RELATIVI ALLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI
- C. OBBLIGHI RELATIVI AL RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI;
- D. DIVIETI (SPAZIALI E TEMPORALI) RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI E DEI FERTILIZZANTI

### CRITERI APPLICATIVI

Il Terzo Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto individua i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica dei seguenti materiali o sostanze, anche in miscela tra loro: effluenti di allevamento palabili e non palabili, ammendanti organici e concimi azotati, acque reflue, nonché la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.

#### A. OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

##### *Definizioni*

Ai fini del presente provvedimento, si riportano di seguito le seguenti definizioni, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 1835/2016:

- "liquami": effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati, e, se provenienti dall'attività di allevamento:
  - 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
  - 2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
  - 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera. Le deiezioni degli avicoli possono comprendere residui di matrice a base cellulosa qualora siano previste le caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma EN13432:2002;
  - 4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, anche derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici;
  - 5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;



0a1ecf70



- 6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Rientrano in questa categoria anche le acque di lavaggio delle sale di mungitura e le acque di risulta dei lavaggi delle strutture di allevamento effettuati a fine ciclo successivamente alla rimozione delle lettiere;
- “letami”: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, le frazioni palabili dei digestati e, se provenienti dall’attività di allevamento:
    - 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
    - 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all’interno, sia all’esterno dei ricoveri, compresa la pollina disidratata. Le deiezioni degli avicoli possono comprendere residui di matrice a base cellulosa qualora siano previste le caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma EN13432:2002;
    - 3) le frazioni palabili, da destinare all’utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti di allevamento;
    - 4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;
    - 5) il compost esausto da fungicoltura (spent mushroom compost – SMC).
  - “fertilizzante azotato”: qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la crescita delle colture. Sono compresi:
    - 1) gli effluenti di allevamento di cui all’articolo 112 del d.lgs. n. 152 del 2006;
    - 2) i materiali derivanti dal trattamento di effluenti d’allevamento o di biomasse di origine agricola o agroindustriale, nonché le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b), c) del d.lgs. n. 152 del 2006, e da piccole aziende agro-alimentari;
    - 3) i fertilizzanti ai sensi del d.lgs. n. 75 del 2010 e s.m.i., e in particolare quelli inclusi negli allegati 1 “Concimi” e 2 “Ammendanti” se con un titolo in azoto superiore all’1%, nonché quelli inclusi nell’allegato 3 “Correttivi”, derivanti da materiali biologici e contenenti azoto con qualunque titolo.
  - “digestato agrozootecnico”: materiale derivante dalla gestione anaerobica delle seguenti sostanze:
    - 1) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    - 2) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazione, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all’entrata in vigore del DM 25/02/2016, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo;
    - 3) effluenti di allevamento;
    - 4) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto 6 luglio 2012.
  - “digestato agroindustriale”: materiale derivante dalla gestione anaerobica delle seguenti sostanze:
    - 1) acque reflue;
    - 2) residui dell’attività agroalimentare;
    - 3) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574;
    - 4) sottoprodotti di origine animale;
    - 5) eventualmente anche in miscela con i materiali e le sostanze che sono compresi nella definizione di digestato agrozootecnico.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, queste ultime sono classificate in funzione della produzione di “azoto al campo”, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell’allevamento. In proposito, per la definizione di tale quantitativo di “azoto al campo” va fatto esclusivo riferimento a quanto dichiarato dal singolo produttore e/o



0a1ecf70



utilizzatore di effluenti nella Comunicazione predisposta attraverso il “software regionale Applicativo Nitrati A58 web”, e al conseguente calcolo elaborato dal sistema software.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l’organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri), così come dichiarato dal singolo produttore nel “software regionale Nitrati”.

### 1. Presentazione delle Comunicazioni e predisposizione dei PUA: modalità di compilazione e scadenze

Con l’allegato A alla DGR 25 novembre 2016, n. 1835 sono stati definiti i criteri specifici per la Regione del Veneto per il pieno rispetto degli obblighi fissati dal DM 25 febbraio 2016, n. 5046 nelle zone vulnerabili ai nitrati, anche in relazione agli adempimenti amministrativi richiesti.

In conformità a quanto previsto all’articolo 4 del DM 25 febbraio 2016, recepito dall’articolo 24 del Terzo Programma d’Azione, l’azienda agricola che effettua l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei prodotti ad essa assimilati, delle acque reflue e del digestato, è subordinata alla presentazione alla Provincia della Comunicazione e, laddove richiesto, la compilazione del “Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)”, rendendolo disponibile per i controlli aziendali.

La nuova normativa prevede la compilazione della Comunicazione spandimento effluenti, che unifica le precedenti Comunicazioni di utilizzo di effluenti zootecnici e che gestisce anche i digestati.

La Comunicazione, redatta ai sensi del DM 25 febbraio 2016, contiene informazioni riguardanti:

- la consistenza media annua dell’allevamento, la categoria degli animali allevati e il numero dei capi allevati;
- l’indicazione dei terreni sui quali viene effettuato lo spargimento dei reflui e del titolo di possesso dei terreni, ivi comprese le dichiarazioni di assenso dei proprietari dei terreni concessi in asservimento al fine dello spargimento;
- le caratteristiche strutturali dell’allevamento e le capacità dei contenitori di stoccaggio dei reflui;
- le modalità di gestione degli effluenti e gli eventuali trattamenti.

Il produttore che, alla data del controllo in azienda, non abbia presentato la Comunicazione e, se del caso, predisposto il PUA in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti, è tenuto ad ottemperare all’adempimento entro 6 mesi, e a far pervenire i suddetti atti amministrativi, sia alla Provincia competente per territorio che all’AVEPA, Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura.

In caso di mancata trasmissione della Comunicazione e di predisposizione del PUA entro i termini sopra indicati, AVEPA rileva la mancata ottemperanza all’impegno.

La casistica dei soggetti e dei relativi requisiti che determinano la modulazione degli adempimenti nelle Zone Vulnerabili ai nitrati è riassunta nella tabella riportata al comma 14 dell’articolo 24 del Terzo Programma d’Azione, qui di seguito riproposta:

	COMUNICAZIONE	PUA
<i>Quantità di azoto/acqua reflua (prodotta e/o utilizzata)</i>	<i>ZVN</i>	<i>ZVN</i>
N < 1.000 kg/anno	esonero	esonero
1.000 ≥ N < 3.000 kg/anno	X	esonero
3.000 ≥ N < 6.000 kg/anno	X	X
N ≥ 6.000 kg/anno	X	X
Aziende soggette a IPPC – AIA	X	X
Aziende con bovini > 500 UBA	X	X



Le disposizioni regionali per la compilazione della Comunicazione sono state approvate con la DGR n. 2439 del 7 agosto 2007, Allegato F, aggiornato con Allegato A alla DGR n. 2217 dell'8.8.2008.

Nel rispetto di quanto, da ultimo, ora previsto dall'articolo 4(3) del DM 25 febbraio 2016, la Comunicazione deve pervenire all'Autorità competente (Provincia) almeno 30 giorni prima delle operazioni di spandimento degli effluenti di allevamento. Ai sensi della LR n. 33/85 e delle norme regionali di recepimento del DM 25 febbraio 2016, la Provincia costituisce l'Autorità competente per gli aspetti amministrativi in materia ambientale connessi all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ivi compresi la gestione amministrativa delle Comunicazioni e dei PUA e le verifiche previste dall'articolo 5 della LR n. 33/85 – "Norme per la tutela dell'ambiente".

In conformità a quanto disposto dalla L. n. 154 del 28.7.2016, così come recepita dalla DGR n. 293 del 14.3.2017, la Comunicazione di spandimento degli effluenti di allevamento deve essere predisposta e confermata telematicamente tramite il sistema informatizzato regionale "Applicativo A58 web", e quindi presentata alla Provincia di riferimento, con le modalità individuate dalle disposizioni regionali (DGR 14 marzo 2017, n. 293).

Per le "Zone Vulnerabili ai Nitrati" (allegato A alla DGR n. 1835/2016), i soggetti tenuti alla predisposizione del PUA non hanno l'obbligo della sua presentazione all'Autorità competente. I PUA debbono essere compilati e confermati telematicamente per mezzo dell'apposito sistema informatizzato regionale "Applicativo A58 web". Il Piano di Azione Nitrati prevede che copia del PUA deve essere stampata e conservata in azienda a disposizione dei soggetti preposti all'effettuazione dei controlli di competenza.

## 2. Registro delle concimazioni

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 25(1) dell'allegato A alla DGR n. 1835 del 25 novembre 2016, nelle Zone Vulnerabili ai nitrati gli utilizzatori anche di soli concimi azotati di cui al D. Lgs. n. 75/2010 che ne impieghino annualmente quantità superiori a 3.000 kg di azoto, sono tenuti a registrare gli interventi di distribuzione degli elementi azotati, e a riportare su un apposito registro le informazioni utili a verificare il rispetto dei quantitativi ammessi (MAS).

Corrisponde a 3.000 kg di azoto mediamente utilizzato annualmente dalle aziende agricole del Veneto una superficie di SAU pari a 14,8 ha. Tale misura di superficie viene utilizzata per determinare l'obbligo di annotazione degli interventi di fertilizzazione.

Successivamente all'apertura del registro, in coerenza con le informazioni del Piano degli Utilizzi del fascicolo aziendale, annualmente aggiornate ai fini della presentazione della DU per i Pagamenti Diretti, le registrazioni devono essere effettuate ai sensi di quanto disposto dal richiamato Programma d'Azione, qualunque sia l'origine dei fertilizzanti azotati impiegati [art. 25(1) dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016].

Hanno altresì l'obbligo di compilazione del Registro delle concimazioni i soggetti tenuti alla predisposizione del PUA preventivo, sia in Zona Vulnerabile che in Zona Ordinaria.

Con il DDR n. 30 del 20 marzo 2013 e smi sono state fornite ulteriori precisazioni al DDR n. 17/2012, relativamente alla predisposizione del Registro delle concimazioni, ed in particolare a:

- soggetti tenuti all'adempimento;
- criteri generali per la tenuta del registro;
- informazioni minime da annotare nel registro, anche nei casi dei terreni concessi in asservimento ad agricoltori terzi ai fini dello spandimento degli effluenti zootecnici;
- elementi di verifica e svolgimento dei controlli;
- scadenze ordinarie per la chiusura del registro.

Il decreto indica, infine, i casi nei quali gli imprenditori agricoli sono tenuti alla compilazione del Registro delle concimazioni, riassunti nello schema della seguente tabella:



Aziende con SAU $\geq$ 14,8 ha in ZVN	Aziende con PUA (ZO e ZVN)	Obbligo registro	Superfici da inserire in registro
Sì	No	Sì	Solo superficie in ZVN
Sì	Sì	Sì	Superficie del PUA + restante SAU aziendale in ZVN
No	Sì	Sì	Solo superficie in PUA

Si evidenzia che, con il DDR n. 69/2013, è stato precisato che: *mediante l'utilizzo del software Applicativo A58 web, va rispettato il seguente ordine logico funzionale nell'inserimento delle informazioni a sistema: a) Comunicazione di spandimento, b) PUA, c) Registro delle concimazioni*".

Così come precisato all'art. 25(3) dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016, l'architettura di gestione delle informazioni aziendali di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati è resa disponibile alle Amministrazioni competenti per via telematica, per mezzo dell'applicativo software A58-WEB, che tiene conto dell'interoperabilità con il Fascicolo Aziendale del produttore ai sensi del DPR 503/1999 e garantisce il coordinamento anche con la predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ai sensi degli articoli 4, 5 e 42 del DM 25 febbraio 2016.

### **3. Utilizzazione agronomica dei letami e materiali assimilati, dei concimi azotati e ammendanti organici sui terreni vulnerabili in pendenza, nell'ambito delle zone svantaggiate di montagna**

Con il Terzo Programma d'Azione sono stati declinati i criteri per l'applicazione dei letami e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Così come precisato all'art. 4(6) dell'Allegato A alla DGR n. 1835/2016, tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 20%, in presenza di misure volte ad evitare il ruscellamento attraverso la copertura vegetale del suolo e l'applicazione di tecniche appropriate per la conservazione del suolo stesso. Inoltre, nel caso degli arativi, deve essere effettuata l'incorporazione del letame e dei concimi minerali entro le 24 ore successive alla distribuzione.

Come indicato nell'art. 4(7) dell'Allegato A alla DGR n. 1835/2016, limitatamente alle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati, l'applicazione dei letami e dei materiali assimilati su pendenze fino a 30% è permessa assicurando che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha.

Inoltre, nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni aggiuntive:

- le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;

oppure

- devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri;

oppure

- le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo);

oppure

- una copertura vegetale deve essere assicurata anche durante tutta la stagione invernale.



0a1ecf70





Sono, inoltre, escluse dal divieto le superfici sistemate con terrazzamenti e le superfici direttamente pascolate dagli animali.

Infine, per ridurre i rischi di perdite di nutrienti, nel caso dell'applicazione del letame e dei materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 75/2010, devono essere assicurate, ove praticabili, una copertura vegetale e l'adozione di appropriate tecniche di conservazione del suolo. Inoltre, sui seminativi, deve essere effettuata l'incorporazione del letame e dei concimi azotati entro le 24 ore successive alla distribuzione [art. 4(7) dell'Allegato A alla DGR n. 1835/2016].

Le condizioni e i vincoli di cui sopra non si applicano esclusivamente nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad 1 ha.

#### **4. Utilizzazione agronomica dei liquami e materiali assimilati sui terreni vulnerabili in pendenza, nell'ambito delle zone svantaggiate di montagna**

Il Terzo Programma d'Azione vieta l'applicazione dei liquami e materiali assimilati sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Così come precisato all'art. 5(5) dell'Allegato A alla DGR n. 1835/2016, tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 20% in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, nel caso siano adottate le migliori tecniche di spargimento disponibili (es. iniezione diretta nel suolo o distribuzione superficiale a bassa pressione con aratura entro le 12 ore per le terre arabili; iniezione diretta, se tecnicamente possibile, o distribuzione superficiale a bassa pressione su prati e pascoli; spandimento a bassa pressione in bande, o spargimento superficiale a bassa pressione su cereali o su secondo raccolto).

L'applicazione del liquame su pendenze superiori al 10% è in ogni caso vietata quando sono previste piogge, da parte dei servizi agro-meteorologici di ARPAV, superiori a 10 mm entro i successivi 3 giorni.

Come indicato nell'art. 5(6) dell'Allegato A alla DGR n. 1835/2016, limitatamente alle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1257/1999, ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino a 30% è permessa assicurando che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha.

Inoltre, nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni aggiuntive [art. 5(5) dell'Allegato A alla DGR n. 1835/2016]:

- le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquali provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;

oppure;

- devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri;

oppure;

- le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo);

oppure;

- una copertura vegetale deve essere assicurata anche durante tutta la stagione invernale.

Sono, inoltre, escluse dal divieto le superfici direttamente pascolate dagli animali.

Infine, nei Comuni classificati svantaggiati di montagna (DDR SISIP n. 2 del 13 marzo 2015, che approva la designazione catastale delle Zone Svantaggiate di montagna), individuati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, i divieti non si applicano esclusivamente nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro.



0a1ecf70



### 5. Utilizzazione agronomica degli effluenti sui terreni vulnerabili in ambiti della rete Natura 2000 regionale designati SIC e ZPS

Il Terzo Programma d'Azione, riprendendo quanto disposto dal parere VAS 7 luglio 2011, n. 39, dispone specifiche regolamentazioni operative all'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti nelle aree SIC e ZPS.

In particolare, l'articolo 4(9) e l'art. 5(9) del Terzo Programma d'Azione impone il divieto dell'utilizzo dei **letami e dei materiali assimilati** e dei **liquami e dei materiali assimilati**, limitatamente agli habitat:

- delle formazioni rupicole e calcicole (cod. habitat 6110\* – Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'*Alyso-Sedion* albi e 6170 – Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine);
- delle formazioni secche seminaturali (codice habitat 6210\* – Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festucheto-Brometalia*) (\*stupenda fioritura di orchidee) e codice habitat 6230\* (formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (o delle zone submontane dell'Europa continentale);
- delle torbiere (cod. habitat 7140 – Torbiere di transizione e instabili e 7230 delle torbiere basse alcaline);
- delle paludi (cod. habitat 7210\* – Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*);
- delle sorgenti (cod. habitat 7220\* – Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi - *Cratoneurion*).

Il Terzo Programma d'Azione riprende quanto espresso nel *Parere VAS – PdA n. 1150/2011 – VAS 7 luglio 2011, n. 39*, segnalando all'art. 24(10) che le Comunicazioni e i PUA per le aziende che dispongono di terreni in Zona Vulnerabile, ricadenti nelle aree SIC e ZPS che ricomprendono gli habitat sotto riportati, debbano essere accompagnate da relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale, coerentemente con le disposizioni della DGR n. 1400 del 27 agosto 2017:

- Habitat di praterie umide seminaturali con piante erbacee alte [cod. habitat 6410 – prateria con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi ed argillo-limosi (*Molinion caeruleae*)];
- Habitat di praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion* (cod. habitat 6420);
- Habitat di bordure plainiziali, montane e alpine di megafornie idrofile (cod. habitat 6430);
- Habitat delle formazioni erbose mesofile (cod. habitat 6510 – Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
- Habitat di praterie montane da fieno (cod. habitat 6520).

Infine, il Terzo Programma d'Azione dispone all'art. 8(12) che per le aree SIC e ZPS, le disposizioni relative all'utilizzazione dei fertilizzanti azotati degli effluenti zootecnici e dei materiali ad essi assimilati non si applicano nel caso in cui gli interventi agronomici contrastino con le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione e dei Piani di gestione, qualora presenti.

### 6. Ulteriori precisazioni in merito ai “Piccoli allevamenti di tipo familiare” e alle “Caratteristiche dello stoccaggio”

Lo stoccaggio per allevamenti con produzione di azoto pari o inferiore a 1.000 kg/anno è disciplinato dall'art. 13 del Terzo Programma d'Azione, Allegato A alla DGR n. 1835/2016.

La definizione di “piccoli allevamenti di tipo familiare”, è ripresa alla lettera dd) dell'articolo 2 dell'Allegato A alla DGR n. 1835/2016. Sono mantenute le disposizioni previgenti indicati dal DDR n. 134/2008, ovvero:

- i criteri da rispettare, relativamente agli stoccaggi degli effluenti zootecnici, dei “piccoli allevamenti di tipo familiare”;



- le condizioni riguardanti la modalità di allevamento allo stato “semibrado”;
- le specifiche tecniche che individuano la superficie minima del 20% della SAU aziendale che permette la riduzione delle dimensioni degli stoccaggi (in zona vulnerabile), ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del DM 25/2/2016;
- la definizione, anche ai fini urbanistici, di “vasca o concimaia coperta o chiusa”.

## B. OBBLIGHI RELATIVI ALLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI

### 1. Stoccaggi

In relazione alle prescrizioni tecniche dettate dal DM 25 febbraio 2016 per l’effettuazione del corretto stoccaggio dei letami, dei liquami, delle acque reflue, nonché dei materiali e delle sostanze destinati alla digestione anaerobica e del digestato, sono vigenti nella Regione del Veneto le norme approvate dal Terzo Programma d’Azione per le zone vulnerabili del Veneto.

In particolare, sono definite le modalità per il calcolo del dimensionamento dei contenitori e la durata dei tempi di stoccaggio, anche in relazione alle categorie di animale allevato e agli eventuali trattamenti ai quali sono sottoposti gli effluenti o i materiali a questi assimilati.

Le prescrizioni tecniche per l’effettuazione del corretto stoccaggio degli effluenti aziendali (letami e materiali ad essi assimilati, liquami e materiali ad essi assimilati, acque reflue, nonché delle sostanze destinate alla digestione anaerobica e del digestato sono dettate dal DM 25/2/2016, così come recepite dalla DGR n. 1835/2016.

I riferimenti agli articoli dell’Allegato A alla DGR n.1835/2016 sono di seguito schematizzati:

<i>Zone Vulnerabili ai Nitrati</i>	
<i>Tipologia di materiale da stoccare</i>	<i>Allegato A alla DGR n. 1835/2016</i>
Letami	Art. 9 “ <i>Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento</i> ”; art. 10 “ <i>Stoccaggio dei materiali palabili</i> ”;
Liquami	Art. 9 “ <i>Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento</i> ”; art. 12 “ <i>Stoccaggio dei materiali non palabili</i> ”;
Matrici in ingresso e digestato	Art. 12 “ <i>Stoccaggio dei materiali non palabili</i> ”; art. 22 “ <i>Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato</i> ”

### 2. Accumulo temporaneo

Ai sensi dell’art. 39 del DM 25.2.2016 e dell’art. 11 del Terzo Programma d’Azione, l’accumulo temporaneo dei letami, del compost spento di fungicoltura (SMC) e delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, è consentito:

- solo ai fini dell’utilizzazione agronomica;
- solo previo uno stoccaggio di almeno 90 giorni;
- solo sui terreni agricoli utilizzati per lo spandimento;
- per un periodo non superiore a 30 giorni;
- in quantità funzionale alle esigenze delle colture dell’appezzamento utilizzato per l’accumulo;
- evitando ogni fuoriuscita di liquidi e/o percolati e mantenendo condizioni microaerobiche all’interno della massa.

Divieto di accumulo a distanze inferiori a:

- 5 m dalle scoline;



- 20 m dalle abitazioni sparse;
- in prossimità dei centri abitati, e comunque nel rispetto delle distanze minime previste;
- 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, **fatte salve diverse disposizioni delle Autorità sanitarie** (es. influenza aviaria).

L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria.

#### **C. OBBLIGHI RELATIVI AL RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 40, comma 5 del DM 25 febbraio 2016, recepito dall'art. 8, comma 4 del Terzo Programma d'Azione, nelle zone vulnerabili ai nitrati il quantitativo di effluente di allevamento non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto al campo superiore a 170 kg per ettaro e per anno.

Il calcolo della quantità di 170 kg di azoto al campo è comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo, degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento, anche sottoposti a trattamento di digestione anaerobica contenenti azoto zootecnico.

Le dosi di effluente di allevamento, che sono comprensive, fra l'altro, della frazione zootecnica del digestato, sono applicate nel rispetto del MAS, e l'eventuale integrazione di altre tipologie di fertilizzanti azotati, devono essere giustificate dal Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), quando previsto (art. 8, comma 6).

#### **D. DIVIETI (SPAZIALI E TEMPORALI) RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI E DEI FERTILIZZANTI**

Il Terzo Programma d'Azione individua nelle Zone Vulnerabili ai nitrati le seguenti limitazioni d'uso per effluenti zootecnici palabili e non palabili e dei materiali assimilati, concimi azotati e ammendanti organici, nonché digestato.

➤ **Divieti di utilizzazione dei letami, frazione solida del digestato e dei materiali assimilati e dei concimi azotati e ammendanti organici (di cui al D.Lgs. n. 75/2010):**

Ai sensi dell'art. 4(3) del Terzo Programma d'Azione l'utilizzo dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici è vietato:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- c) nelle aree di cava. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
- d) nelle zone di tutela assoluta di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni di cui allo stesso articolo relativamente alle zone di rispetto di cui al medesimo articolo 94;
- e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;



0a1ecf70



- f) in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; in questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente Caccia e Pesca ed a ARPAV – Osservatorio Suolo e Rifiuti;

E' altresì fatto salvo il divieto di utilizzo sui terreni interessati dalla distribuzione di letami e dei materiali ad essi assimilati [art. 4(4)]:

- ✓ dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e smi;
- ✓ delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi, di cui alla legge n. 574/1996 e smi, e dalle successive disposizioni di attuazione;
- ✓ dei sottoprodotti della vinificazione, ai sensi del decreto ministeriale n. 5396/2008 e smi, e dalle successive disposizioni di attuazione;

Ai sensi dell'art. 4(5) del Terzo Programma d'Azione, l'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici, di cui al decreto n. 75/2010 è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.

#### ➤ **Divieti spaziali**

Ai sensi dell'art. 4(1) del Terzo Programma d'Azione, l'utilizzo dei letami, della frazione solida del digestato e dei materiali ad essi assimilati è vietato entro:

- 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971. Le zone umide individuate dalla Regione del Veneto, ai sensi della Convenzione di Ramsar, per le zone vulnerabili di cui alla DCR n. 62/2006 corrispondono a Valle Averno, nel Comune di Campagnalupia, e la Palude Le Marice, nel comune di Cavarzere, siti in provincia di Venezia;

Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici, e ai canali arginati.

In tali fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea, ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.

#### ➤ **Divieti di utilizzazione dei liquami, digestato e dei materiali ad essi assimilati**

Ai sensi dell'art. 5(3) del Terzo Programma d'Azione, l'utilizzo dei liquami, del digestato e dei materiali ad essi assimilati è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- d) in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici. In questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e ad ARPAV – Osservatorio suolo e rifiuti;



0a1ecf70



- e) in prossimità dei centri abitati, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;
- f) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- g) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- h) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- i) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- j) nelle aree di cava. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
- k) nelle zone di tutela assoluta di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni di cui allo stesso articolo relativamente alle zone di rispetto di cui al medesimo articolo 94;
- l) nei terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
- m) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m.

È altresì fatto salvo il divieto di utilizzo sui terreni interessati dalla distribuzione di liquami e dei materiali ad essi assimilati [art. 5(4)]:

- ✓ dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241 e smi;
- ✓ delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, di cui alla legge 11.11.1996, n. 574, successive disposizioni nazionali e regionali di attuazione;
- ✓ dei sottoprodotti della vinificazione, ai sensi del decreto ministeriale 27.11.2008, n. 5396, e smi, e dalle successive disposizioni regionali di attuazione.

#### ➤ **Divieti spaziali**

Ai sensi dell'art. 5(1) del Terzo Programma d'Azione, l'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato entro:

- 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Tali disposizioni non si applicano ai canali arginati e ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici.

Nelle fasce di divieto sopra indicate, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.

#### ➤ **Divieti stagionali degli effluenti zootecnici e di tutti i materiali assimilati, delle acque reflue, del digestato, dei fertilizzanti azotati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici**

Ai sensi di quanto disciplinato dall'Allegato A alla DGR n. 1835/2016 (art. 6), nelle Zone Vulnerabili ai nitrati l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di tutti i materiali assimilati, delle acque reflue,



0a1ecf70



del digestato, dei fertilizzanti azotati, dei fanghi, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1° novembre fino alla fine di febbraio.

Si riporta, di seguito, lo schema riassuntivo del divieto temporale di spandimento agronomico, valevole per le Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola della Regione del Veneto:

**Tabella di sintesi:**

ZONA VULNERABILE		
TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011)	120 gg	1° novembre – fine febbraio
Liquami e assimilati ; acque reflue (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011) –in presenza di presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicaia e cover crops, di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente; su terreni con presenza di residui colturali; in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata.	90 gg	1° novembre – 31 gennaio
Letami e assimilati (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011)	90 gg	1° novembre – 31 gennaio
Letami bovino, ovicaprino e di equidi (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011) *	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011) –	120 gg	1° novembre – fine febbraio
Concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 75/2010 (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011) –**	90 gg	1° novembre – 31 gennaio
Ammendanti organici, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 con N totale $\leq 2,5\%$ (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011)	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio

\* solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole.

\*\* sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi.

**Flessibilità del divieto di spandimento**

Con l'approvazione del Terzo Programma di Azione è stato attivato il bollettino "Agrometeo" dell' ARPAV - Servizio Meteorologico, per consultare l'elaborazione previsionale delle condizioni meteorologiche, necessaria per conoscere l'eventuale sospensione del divieto di spandimento dei liquami, dei materiali ad essi assimilati e delle acque reflue.

Fatto salvo il periodo di divieto assoluto di spandimento pari a 60 giorni consecutivi - che nelle Zone Vulnerabili è previsto dal 1° dicembre al 31 gennaio - il bollettino "Agrometeo" fornisce indicazione meteorologica favorevole o sfavorevole ai fini della applicazione in ZVN della flessibilità massima complessiva di 30 giorni di spandimento nei mesi di novembre e febbraio.

Tale servizio, aggiornato quotidianamente nel periodo novembre-febbraio, è usufruibile al seguente indirizzo: <http://www.arpa.veneto.it/bolagro/agrometeonitrati/nitrati.htm>

Per usufruire del medesimo servizio attraverso i dispositivi mobili, da novembre 2017 è disponibile anche la nuova App ARPAV "Agrometeo Nitrati", che permette di consultare le previsioni sulla possibilità o meno di distribuzione degli effluenti, digestati e altri fertilizzanti azotati nel periodo di flessibilità del divieto stagionale di spandimento.



0a1ecf70



**BCAA 1 (ex Standard 5.2): Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua**

**Ambito di applicazione** tutte le superfici ossia qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, (titoli III e IV);
- b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
- d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" e 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

**Descrizione della BCAA 1 e degli impegni**

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente BCAA prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione organica e inorganica sul terreno adiacente ai corsi d'acqua (v. seguente impegno a);
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, di larghezza variabile tra 3 e 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti. La fascia deve essere adiacente ai corpi idrici<sup>1</sup> superficiali di torrenti, fiumi o canali ed è denominata "fascia inerbita" (v. seguente impegno b).

Pertanto si stabiliscono i seguenti impegni:

**a) Divieti di fertilizzazione**

Su tutte le superfici di cui all'ambito di applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. Su tutte le medesime superfici di cui all'ambito di applicazione, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le Zone Vulnerabili ai Nitrati, così come stabiliti dalla DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 (Allegato A – Terzo Programma d'Azione). Pertanto, tale divieto vige sia per le zone designate vulnerabili ai nitrati, sia per le zone ordinarie (cioè non vulnerabili). Le eventuali deiezioni di animali al pascolo o bradi in prossimità dei corsi d'acqua non costituiscono violazione del presente impegno.

La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione alla Misura 214 del PSR 2007-2013 o alle Misure 10 o 11 del PSR 2014-2020, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti.

<sup>1</sup> I "corpi idrici" sono le unità a cui fare riferimento per riportare e accertare la conformità con gli obiettivi ambientali di cui al Dlgs 152/06. I criteri per l'identificazione dei corpi idrici tengono conto principalmente delle differenze dello stato di qualità, delle pressioni esistenti sul territorio e dell'estensione delle aree protette. Una corretta identificazione dei corpi idrici è di particolare importanza, in quanto gli obiettivi ambientali e le misure necessarie per raggiungerli si applicano in base alle caratteristiche e le criticità dei singoli "corpi idrici". Un fattore chiave per il raggiungimento di tale obiettivo è, pertanto, la definizione del loro "stato". Comprendono anche i laghi.



0a1ecf70





L'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno a), riguardante il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto.

Ai sensi delle criticità formulate verbalmente dai Servizi della Commissione in occasione dell'indagine (CE) n. XC/2017/006/IT in Veneto sulla Condizionalità, relativamente all'ambito territoriale di applicazione dell'impegno a) "Divieti di fertilizzazione" della presente BCAA1, il campo di applicazione dell'impegno a), a titolo puramente precauzionale e cautelativo, viene ricondotto a tutti i corsi d'acqua regionali, ai sensi di quanto già indicato nella DGR n. 1745 dell'11 novembre 2017, indipendentemente dalle disposizioni attivate del Terzo Programma d'Azione nitrati ed indipendentemente dalla precisazione riportata in una nota a margine nell'Allegato II al Regolamento (UE) n. 1306/2013, in cui si precisa che "... i requisiti collegati alle condizioni per applicare il fertilizzante al terreno adiacente ai corsi d'acqua previste dalla Direttiva 91/676/CEE, la cui applicazione deve essere conforme ai programmi d'azione degli Stati membri ...".

I suddetti corsi d'acqua possono essere individuati dal geoportale regionale al seguente link: <http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/>.


#### b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita, oltre al rispetto dell'obbligo di cui al precedente punto a), è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi nella fascia inerbita, così come di seguito descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa. Pertanto, in tal caso, per la componente arborea, l'impegno sopra riportato si considera assolto.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri massimi di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbitamento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini della presente BCAA 1, si intende per:

- "Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- "Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- "Sponda": alveo di scorrimento non sommerso;



- “Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d’acqua per l’irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al piano campagna interessato dalla coltivazione.
- *Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato*, che determinano una barriera tra il campo e l’acqua.

I corpi idrici soggetti al vincolo di cui alla lettera b) sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM 131/2008 e nel D.M. 8/11/2010, n. 260 e sono quelli per i quali viene condotto – da parte dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPAV) – il monitoraggio dello stato delle acque superficiali. I corpi idrici sono quelli indicati dagli elaborati dei Piani di Gestione dell’Autorità di Bacino del Fiume Po e dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, per i tratti fluviali decorrenti in Veneto.

L’ampiezza della fascia inerbita varia in funzione della combinazione dello stato ecologico e/o chimico monitorato, ai fini della ricognizione dello stato delle acque superficiali dall’Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPAV) per i tratti fluviali monitorati decorrenti in Veneto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché di quanto indicato dalla Direttiva 2000/60/CE, riguardo alle categorie di pressione significative che sono alla base della tipizzazione dei corpi idrici superficiali.

Tale ricognizione ambientale è la medesima che viene definita nell’ambito del Piano di gestione del distretto idrografico dell’Autorità di Bacino delle Alpi Orientali e dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, e che viene comunicato al sistema Europeo WISE, Water Information System of Europe (<http://water.europa.eu/>), ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l’utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque).

Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: “ottimo/elevato”, “buono”, “sufficiente”, “scarso/scadente” e “pessimo/cattivo”,
- stato chimico: “buono”, “non buono”,

Pertanto:

- 1) L’impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado “ottimo/elevato” e lo stato chimico sia “buono” o “non definito”.
- 2) L’ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri:
  - nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado “sufficiente” o “buono” e lo stato chimico sia “buono” o “non definito”.
  - nel caso in cui lo stato ecologico sia “non definito” e quello chimico sia “buono”.
- 3) In tutti gli altri casi, si applica il vincolo maggiore pari ad un’ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Nel caso di assenza della suddetta classificazione, ma in presenza della precedente classificazione, basata sullo stato complessivo del corpo idrico così come definito nell’ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e nella fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, le ampiezze della fascia inerbita sono così definite: 5 metri in presenza di stato complessivo “scarso” o “cattivo”, 3 metri in



0a1ecf70



presenza di stato complessivo “buono” o “sufficiente”; in caso di stato complessivo “elevato”, l'impegno della fascia inerbita è assolto.

Con provvedimento del Direttore della Sezione Agroambiente DDR n. 16 del 15 marzo 2016, su delega della Sezione Geologia e Georisorse, sono state fornite le indicazioni applicative riguardo l'impegno di costituzione/non eliminazione della fascia inerbita, in funzione della qualità dei corpi idrici superficiali monitorati.

L'informazione della classificazione sopra descritta, sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare, è assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito, ed è resa disponibile sulla specifica sezione del sito del Portale PIAVe, al seguente link: <http://piave.veneto.it/web/utilita/cartografia>.

### **Deroghe**

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- a) particelle agricole ricadenti in “aree montane” come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e smi;
- b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- c) oliveti
- d) prato permanente e pascolo permanente (congiuntamente denominati “prato permanente”) (superfici di cui alla lettera c) punto 5. del disposto della DGR che recepisce la Condizionalità per l'anno 2018).



0a1ecf70



**BCAA 2 (ex Standard 5.1): Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione**

**Ambito di applicazione** tutte le superfici ossia qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, (titoli III e IV);
- b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
- d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" e 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

**Descrizione della BCAA 2 e degli impegni**

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La presente BCAA 2 si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso, oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

*Visto l'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.*

Per la definizione delle aree irrigue della Regione Veneto deve essere fatto riferimento all'individuazione delle superfici potenzialmente irrigue di cui al progetto "SIGRIAN", che costituisce il sistema informativo nazionale di riferimento per l'individuazione delle aree agricole interessate, nello specifico, dall'irrigazione strutturata e di soccorso. Attualmente il data base, in fase di aggiornamento, non è consultabile. E' possibile fare riferimento ai Consorzi di Bonifica per le aree servite da irrigazione strutturata e da irrigazione non strutturata, oppure agli uffici del Genio Civile competente per territorio per gli attingimenti da acque sotterranee e per gli attingimenti da acque superficiali.

Per quanto riguarda la Regione del Veneto, sono distinte, nella tabella di seguito riportata, le seguenti tipologie di irrigazione, cui corrisponde il rispettivo titolo autorizzativo.



0a1ecf70



DENOMINAZIONE TIPOLOGIA ATTINGIMENTO	TITOLO AUTORIZZATIVO
<p><b>Irrigazione Strutturata</b> Collegata alla presenza di un servizio irriguo garantito, con consegna dell'acqua direttamente in azienda, costituito da strutture di adduzione e distribuzione gestite direttamente dal Consorzio di bonifica</p>	<p>Non è previsto alcun titolo autorizzativo per l'azienda agricola, in quanto l'utilizzo irriguo è riconosciuto e compreso nel contributo irriguo consortile corrisposto annualmente dai proprietari/affittuari.</p>
<p><b>Irrigazione Non Strutturata (o di Soccorso)</b> Presenza di strutture del Consorzio di bonifica di sola adduzione di acqua irrigua per alimentare la rete idraulica minore consortile, alla quale l'agricoltore attinge con propri mezzi le quantità irrigue necessarie</p>	<p>Non è previsto un titolo individuale autorizzativo al prelievo per l'azienda agricola; per tale particolare modalità di attingimento irriguo è richiesto uno specifico contributo irriguo consortile corrisposto annualmente dai proprietari/affittuari.</p>
<p><b>Irrigazione attraverso autonomi attingimenti da falda freatica/artesiana</b> Concorre nella definizione di irrigazione non strutturata</p>	<p>I procedimenti autorizzativi sono attivati dai competenti uffici del Genio Civile Regionale per rilasciare concessioni di derivazione da acque sotterranee, ai sensi dell'art. 2 comma primo lett. c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775..</p>
<p><b>Irrigazione attraverso autonomi attingimenti dalla rete idraulica superficiale principale di competenza del Demanio regionale</b> (fiumi e corsi d'acqua naturali)</p>	<p>I procedimenti amministrativi sono attivati dai competenti uffici del Genio Civile Regionale per rilasciare concessioni di derivazione da acque superficiali, ai sensi dell'art. 2 comma primo lett. c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 .</p>
<p><b>Attingimento Precario</b> Generalmente stagionale, qualora l'agricoltore si trovi nella necessità di utilizzare ai fini irrigui la risorsa idrica presente nella rete idraulica superficiale principale di competenza del Demanio regionale (fiumi e corsi d'acqua naturali).</p>	<p>Le licenze di attingimento annuali sono rilasciate dai competenti uffici del Genio Civile Regionale, ai sensi dell'art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.</p> <p>Possano essere rinnovate per non più di cinque volte per la durata non maggiore di un anno.</p> <p>Per gli anni successivi, il prelievo irriguo deve essere oggetto di una concessione di derivazione d'acqua ex art. 2 comma primo lett. c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.</p>
<p><b>Concessioni Irrigue Permanenti</b> Originariamente rilasciate dai Consorzi di bonifica a favore dei proprietari di ampie superfici coltivate (molto rare) con coltivazioni specifiche (es. risaie).</p>	<p>Il diritto all'attingimento a fini irrigui del titolare della concessione o di chi ne è subentrato nel tempo per acquisto di porzioni del fondo originario, potrà essere attestato dal Consorzio di bonifica competente per territorio, sulla base di specifica richiesta di AVEPA.</p>



0a1ecf70



**BCAA 3 (ex Standard 5.3): Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.**

**Ambito di applicazione** tutte le superfici ossia qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, (titoli III e IV);
- b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
- d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" e 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

## DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Gli obblighi di Condizionalità derivanti dall'applicazione della presente BCAA3 sono riferiti a:

### - Obblighi e divieti validi per tutte le aziende

**5.3.1. Assenza di dispersione.** Al fine di evitare qualsiasi potenziale inquinamento del suolo e delle acque da sostanze pericolose, l'azienda agricola deve stoccare in un locale o in un contenitore chiuso e protetto, posto su un pavimento impermeabilizzato a perfetta tenuta, i combustibili, gli oli di origine petrolifera e minerali, i lubrificanti usati, i filtri e le batterie esauste, onde evitare perdite e percolazioni delle sostanze pericolose nel suolo o nel sottosuolo. Il contenitore-distributore del combustibile, se fuori terra, deve essere provvisto di bacino di contenimento e di una tettoia di protezione dagli agenti atmosferici in materiale non combustibile.

### - Obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici

**5.3.2.** Possesso dell'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose rilasciata dagli Enti preposti:

- Provincia, in caso di scarico in corpo idrico superficiale;
- Ente gestore del Servizio Idrico Integrato, in caso di scarico in pubblica fognatura servita da impianti di depurazione finale;
- Regione del Veneto, nel caso specifico di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 128/2010.

**5.3.3.** Rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione allo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, nel rispetto dei valori limite della tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006, per i casi previsti dall'articolo 103, comma 1, lettera c del D. Lgs. n. 152/2006. Per tutti gli altri casi valgono i divieti di cui agli articoli 103 e 104 del citato decreto legislativo.



0a1ecf70



**Precisazioni**

Si definisce **scarico** (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo riceettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente **autorizzati** (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo quanto disposto a norma del comma 4 dell'art. 124 del D. Lgs 152/2006 per gli scarichi in reti fognarie di acque reflue domestiche o assimilate a queste.

Si definiscono **acque reflue domestiche** (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Sono **assimilate alle acque reflue domestiche** le acque reflue di cui all'art. 101(7), lettere a), b), c) provenienti da imprese:

- a) dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) dedite ad allevamento di bestiame;
- c) dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 152/2006, è **vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo** (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate.

È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

**Ai fini della Condizionalità**, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque non siano domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.



0a1ecf70



**TEMA PRINCIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO****BCAA 4 (ex Standard 1.2): Copertura minima del suolo****Ambito di applicazione:**

- **per l'impegno di cui alla lettera a):** superfici agricole a seminativo non più utilizzate ai fini produttivi mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali
- **per l'impegno di cui alla lettera b):** tutte le superfici agricole, con l'esclusione delle superfici non più utilizzate ai fini produttivi mantenute in buone condizioni agronomiche ambientali, ossia qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:
  - a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, (titoli III e IV);
  - b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
  - c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
  - d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" e 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
  - e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

**Descrizione della BCAA 4 e degli impegni**

Al fine assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, fatta salva la normativa vigente in materia di difesa del suolo, la presente BCAA4 prevede i seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
  - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
  - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

A titolo puramente cautelativo e precauzionale, in attesa delle determinazioni a quanto eccepito in sede di Audit, l'ambito di applicazione della presente BCAA4 è ricondotto all'intero territorio regionale.

A norma dell'articolo 23(3) del Decreto MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018:

- in riferimento all'impegno a), vige l'obbligo di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenzabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni;

- in riferimento all'impegno b), deve essere assicurata una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15



0a1ecf70





febbraio, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso.

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

### Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera **a)**, sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui al punto **a)** e **b)** è ammessa la seguente deroga:

7. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità competenti.

Per l'impegno di cui alla lettera **b)** per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi delle vigenti disposizioni dell'OCM Vino, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.



0a1ecf70



**BCAA 5 (ex Standard 1.1): Gestione minima delle terre che rispettino le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione****Ambito di applicazione**

- **Per l'impegno di cui alla lettera a):** superfici a seminativo;
- **Per gli impegni di cui alle lettere b) e c):** tutte le superfici agricole ossia qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:
  - a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, (titoli III e IV);
  - b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
  - c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
  - d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" e 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
  - e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 univocies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

**Descrizione della BCAA 5 e degli adempimenti**

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni previsti dalla presente BCAA 5, di seguito elencati.

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta BCAA 5, la Condizionalità è da ritenersi rispettata.

A titolo puramente cautelativo e precauzionale, in attesa delle determinazioni a quanto eccepito in sede di Audit, l'ambito di applicazione della presente BCAA5 è ricondotto all'intero territorio regionale.

A norma dell'articolo 23(1) del Decreto MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale, la presente BCAA 5 prevede, nel dettaglio, i seguenti impegni.

Relativamente all'impegno a), su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, è prevista la realizzazione di solchi acquai temporanei.



0a1ecf70



I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività, o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60, comunque nel rispetto di modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

Relativamente all'impegno b) è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;

Relativamente all'impegno c) è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo su qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti, fatte salve le disposizioni di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Le operazioni di manutenzione consistono nella pulizia dalla vegetazione arbustiva o erbacea, ma anche nella rimozione periodica dei sedimenti depositati in alveo, che possono ostruire il passaggio dell'acqua o rallentare la velocità di deflusso nelle scoline e nei canali collettori permanenti. Nei comprensori di bonifica vi è, altresì, l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle opere private, particolari e/o comuni a più fondi, di scolo e irrigazione. Le caratteristiche della nuova rete di sgrondo conseguente agli interventi di trasformazione fondiaria sono soggette a parere idraulico del Consorzio di Bonifica competente per territorio.

- Nell'ambito delle Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 2009/147/CE, e nell'ambito dei Siti d'Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE, la presente BCAA prevede la conservazione delle scoline, che non possono pertanto essere eliminate in nessun caso.  
All'esterno delle Zone di Protezione Speciale e dei Siti d'Importanza Comunitaria, così come delimitati dalla Giunta Regionale, la presente BCAA prevede la possibilità di sostituire le scoline con il drenaggio tubolare sotterraneo, realizzato nel rispetto delle autorizzazioni, dei pareri e delle prescrizioni dell'Autorità competente.
- Per le aree individuate ai sensi delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE le disposizioni relative alle sistemazioni idraulico-agrarie non si applicano nel caso in cui gli interventi agronomici ammessi contrastino con le misure di conservazione adottate dalla Giunta regionale.

### Deroghe

Sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei. In tali casi è necessario attuare l'impegno alternativo previsto (fasce inerbite naturalmente o artificialmente, finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, larghe non meno di 5 m e distanti tra loro non più di 60 m, o altri interventi conservativi equivalenti) con lo scopo di proteggere il suolo dall'erosione.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo, l'impegno si considera rispettato;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.



0a1ecf70



4. qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano conseguenza di specifici impegni (ad esempio: realizzazione o mantenimento di zone umide, realizzazione di impianti di fitodepurazione, ...) derivanti dall'attuazione di misure agro-climatico ambientali attivate dal Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, o di altre misure di intervento di carattere pubblico regionale promosse per la tutela del rischio idrogeologico, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Inoltre, qualora siano riscontrati fenomeni di allagamenti e ristagni nonostante la gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori aziendali al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque prevista dalle disposizioni di cui alla richiamata lettera c), la Condizionalità è da ritenersi rispettata.

**BCAA 6 (ex Standard 2.1): Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante**

**Ambito di applicazione**

Superfici a seminativo.

**Descrizione della BCAA 6 e degli adempimenti:**

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

La presente BCAA 6, pertanto, prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

La vigente legislazione regionale, all'articolo 24 delle Prescrizioni di massima polizia forestale approvate con provvedimento n. 83 adottato dal Consiglio regionale il 18.12.1980, prevede il divieto a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi o a una distanza minore di metri 100 dai medesimi.

Ciò premesso, la presente BCAA 6 prevede il divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali lasciati in campo successivamente alla raccolta, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

**Deroghe:**

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e salvo anche quanto approvato nel "nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che prevede all'articolo 2 – Impegni delle Regioni del Bacino Padano, di adottare provvedimenti di sospensione, differimento o divieto della combustione all'aperto del materiale vegetale, di cui all'articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene;
2. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario esclusivamente se prescritti dal Settore Fitosanitario della Regione del Veneto;
3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai precedenti punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

La deroga di cui al punto 3. è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della Direttiva 2009/147/CE e della Direttiva 92/43/CEE, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione.



## TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITA'

**CGO 2 (ex Atto A1) – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici**

**Art. 3 (par. 1 e par. 2, lettera b) – art. 4 (par. 1, 2, 4) (GU L 20 del 26 gennaio 2010, pag. 7)**

**Recepimento nazionale**

- **Legge 11 febbraio 1992, n. 157.** Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis;
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357** “Regolamento recante l’attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal **DPR 12 marzo 2003 n. 120** “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003 e smi);
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002** – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n. 184** relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS). (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) e successive modifiche e integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014** “Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’ambiente delle Zone di protezione speciale - Abrogazione del DM 19 giugno 2009” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

*Visto l’Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.*

- Il **DPGR 18 maggio 2005, n. 241**, approva all’**Allegato C** le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01, sulla base della ricognizione e della revisione dei dati nell’ambito del progetto di cui alla DGR 30 dicembre 2003, n. 4360; la medesima DGR approva all’**Allegato G** le schede ZPS compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 56 del 7 giugno 2005);
- La **DGR 30 dicembre 2005, n. 4441** approva il primo stralcio del programma per la realizzazione della cartografia degli habitat della Rete Natura 2000 e delle relative specifiche tecniche. Il medesimo provvedimento approva, inoltre, la Convenzione di collaborazione tra la Regione del Veneto e il CINSA – Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali (BUR n. 13 del 7 febbraio 2006);
- La **DGR 18 aprile 2006, n. 1180**, approva all’**Allegato C** l’aggiornamento della banca dati Natura 2000, per quanto riguarda l’elenco delle ZPS, nonché all’**Allegato G** le schede ZPS compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 45 del 16 maggio 2006);
- La **LR 5 gennaio 2007, n. 1** (BUR n. 4 del 9 gennaio 2007) approva il Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012;
- La **DGR 27 febbraio 2007, n. 441** integra, con una nuova definizione dei perimetri delle Z.P.S. in precedenza individuate, le aree della Laguna di Venezia e del Delta del Po, in attuazione della direttiva



0a1ecf70



79/409/CEE e secondo i criteri esplicitati dal Ministero per l'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare nella citata nota prot. n. DPN/5D/2006/33855 in data 21 dicembre 2006 (BUR n. 30 del 27/03/2007);

- La **DGR 11 dicembre 2007, n. 4059** aggiorna la banca dati Rete ecologica europea Natura 2000, integra all'Allegato C, E e G la DGR 18 aprile 2007, n. 1180, istituendo nuove Zone di Protezione Speciale e apportando modifiche ai siti esistenti, in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione della Direttiva 79/409/CEE (BUR n. 3 dell'8 gennaio 2008);
- La **DGR 06 maggio 2008, n. 1125** approva la cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti in Provincia di Belluno in formato file shape, (Allegato A), strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 48 del 10/06/2008);
- La **DGR 30 dicembre 2008, n. 4240** approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con DGR 2702/06 e DGR 1627/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 9 del 27/01/2009);
- La **DGR 22 settembre 2009, n. 2816** approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con DGR 2702/06 e DGR 2992/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 86 del 20/10/2009);
- La **LR 6 luglio 2012, n. 24** (BUR n. 55 del 13 luglio 2012) reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (Legge regionale europea 2012);
- La **DGR 30 dicembre 2013, n. 2874** "Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213 e Rete ecologica europea Natura 2000", approva l'aggiornamento dei nuovi formulari standard relativi alla ZPS IT3220013 e al SIC IT3220040 e l'aggiornamento della cartografia degli habitat nell'area studio del Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213, secondo le specifiche tecniche della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012;
- La **DGR 24 giugno 2014, n. 1083** "Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213, Progetto LIFE + Colli Berici Natura 2000- 08/NAT/IT/000362 e Rete ecologica europea Natura 2000", approva l'aggiornamento dei nuovi formulari standard relativi alla ZPS IT3220013 e SIC IT3220040, secondo le specifiche tecniche della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012 e successiva richiesta di precisazioni della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 0002323/PNM del 06 febbraio 2014. Inoltre viene approvato l'aggiornamento del nuovo formulario standard relativo al SIC IT3220037 e l'inclusione in tale SIC di una superficie di ha 138,04 ubicata in Comune di Orgiano (VI);
- La **DGR 05 agosto 2014 n. 1456** che istituisce il Piano delle attività di Pianificazione e Gestione forestale per l'anno 2014 art. 35, comma 2, lr n. 52/78, così come modificato dall'art. 5, comma 1, lr n. 9/2008. DGR n. 66/Cr del 10/06/2014;
- La **DGR 18 novembre 2014, n. 2135**, approvata la modifica nell'attribuzione e classificazione di due poligoni adiacenti, con codice identificativo ID 196 e ID 291, relativi la cartografia degli habitat del sito Natura 2000 SIC/ZPS IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei" di cui alla DGR n. 2875/2013;
- La **DGR 27 novembre 2014, n. 2200**, che approva il database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza (Dpr n. 357/1997 art. 5 e 6 e successive modificazioni);



0a1ecf70



- La **DGR 28 aprile 2015, n. 683** che approva il documento "Prioritised Action Framework - Paf" per le aree nella Rete Natura 2000 relativamente al periodo di programmazione comunitaria 2014/2020.
- **DGR 27 maggio 2016, n. 786** che approva le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE);
- **DGR n. 893 del 13 giugno 2017** che approva la modifica della cartografia dei siti Rete Natura 2000 SIC IT3230017 "Monte Pelmo – Mondeval – Formin", SIC IT3240004 "Montello", ZPS IT3240026 "Prai di castello di Godego" approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007 e la modifica della cartografia degli habitat del sito di Rete Natura SIC-ZPS IT3260017 "Colli Euganei, Monte Lozzo, Monte Ricco", approvata con D.G.R. n. 3873 del 13/12/2005 e D.G.R. n. 1180 del 18/04/2006;
- **DGR 16 agosto 2017 n. 1331** che approva le modifiche ed integrazioni alle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE);
- **DGR 24 ottobre 2017 n. 1709** che approva la riformulazione degli articoli delle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE);
- **DGR 5 gennaio 2018, n. 7** che adotta il Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale – DGR n. 1456/2014 e DGR n. 1400/2017.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", si rimanda **inoltre** alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2018.

#### **Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole e le superfici forestali ossia qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, (titoli III e IV);
- b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
- d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" e 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

#### **DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI**

A norma dell'articolo 23(3) del Decreto MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, ai beneficiari si applicano le pertinenti disposizioni del DM n. 184/2007, di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1 lettere:



0a1ecf70



- k) realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
  - p) eliminazione di elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle Regioni e dalle Province autonome con appositi provvedimenti;
  - q) eliminazione dei terrazzamenti esistenti delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione tecnicamente sostenibile;
  - m) esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
  - s) conversione delle superfici a pascolo permanente, ai sensi dell'art. 2, punto 2 del Regolamento n. 796/2004;
  - t) bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di cicli produttivi di prati naturali o seminaturali sulle superfici a seminativo e a set-aside;
- e comma 2 lettera b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside),

nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17.10.2007, n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.



0a1ecf70





**CGO 3 (ex Atto A5) – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche**

**Articolo 6, paragrafi 1 e 2**  
(GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

#### **Recepimento nazionale**

- **DPR 8 settembre 1997, n. 357** “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal **DPR 12 marzo 2003 n. 120** “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002** – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184** relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. 6 novembre 2007, n. 258 e successive modificazioni);
- **Decisione di esecuzione (UE) 2018/43 della Commissione, del 12 dicembre 2017**, che adotta l’undicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale [notificata con il numero C(2017) 8260];
- **Decisione di esecuzione (UE) 2018/42 della Commissione, del 12 dicembre 2017**, che adotta l’undicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C(2017) 8259];
- **Decisione di esecuzione (UE) 2018/37 della Commissione, del 12 dicembre 2017**, che adotta l’undicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2017) 8239].

Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23(1) del Decreto MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 92/43/CEE, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Inoltre, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome si applicano le pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e smi.

*Visto l’Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale:*

- **DPGR 18 maggio 2005, n. 241** approva all’Allegato B l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01, effettua la ricognizione e la revisione dei dati effettuata nell’ambito del progetto



0a1ecf70



- di cui alla DGR 30 dicembre 2003, n. 4360; la medesima DGR approva all' **Allegato F** le schede SIC compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 56 del 7 giugno 2005);
- **DGR 18 aprile 2006, n. 1180**, approva all' **Allegato B** l'aggiornamento della banca dati Natura 2000, per quanto riguarda l'elenco delle SIC, nonché all' **Allegato F** le schede SIC compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 45 del 16 maggio 2006);
  - **LR 5 gennaio 2007, n. 1** (BUR n. 4 del 9 gennaio 2007) approva il Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012;
  - **DGR 11 dicembre 2007, n. 4059** aggiorna la banca dati Rete ecologica europea Natura 2000, integra all' **Allegato B, D e F** la DGR 18 aprile 2007, n. 1180, individuando nuovi Siti di Importanza Comunitaria e apportando modifiche ai siti esistenti, in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione della Direttiva 92/43/CEE (BUR n. 3 dell'8 gennaio 2008);
  - **DGR 06 maggio 2008, n. 1125** approva la cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti in Provincia di Belluno in formato file shape, (Allegato A), strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 48 del 10/06/2008);
  - **DGR 30 dicembre 2008, n. 4240** approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con D.G.R 2702/06 e DGR 1627/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 9 del 27/01/2009);
  - **DGR 22 settembre 2009, n. 2816** approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con D.G.R 2702/06 e DGR 2992/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 86 del 20/10/2009).
  - **LR 6 luglio 2012, n. 24** (BUR n. 55 del 13 luglio 2012) reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (Legge regionale europea 2012);
  - **DGR 30 dicembre 2013, n. 2874** "Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213 e Rete ecologica europea Natura 2000", approva l'aggiornamento dei nuovi formulari standard relativi alla ZPS IT3220013 e al SIC IT3220040 e l'aggiornamento della cartografia degli habitat nell'area studio del Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213, secondo le specifiche tecniche della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012;
  - **DGR 24 giugno 2014, n. 1083** "Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213, Progetto LIFE + -Colli Berici Natura 2000- 08/NAT/IT/000362 e Rete ecologica europea Natura 2000", approva l'aggiornamento dei nuovi formulari standard relativi alla ZPS IT3220013 e SIC IT3220040, secondo le specifiche tecniche della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012 e successiva richiesta di precisazioni della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 0002323/PNM del 06 febbraio 2014. Inoltre viene approvato l'aggiornamento del nuovo formulario standard relativo al SIC IT3220037 e l'inclusione in tale SIC di una superficie di ha 138,04 ubicata in Comune di Orgiano (VI);
  - **DGR 05 agosto 2014 n. 1456** che istituisce il Piano delle attività di Pianificazione e Gestione forestale per l'anno 2014 art. 35, comma 2, Lr n. 52/78, così come modificato dall'art. 5, comma 1, Lr n.9/2008. DGR 66/Cr del 10/06/2014;
  - **DGR 18 novembre 2014, n. 2135**, approvata la modifica nell'attribuzione e classificazione di due poligoni adiacenti, con codice identificativo ID 196 e ID 291, relativi la cartografia degli habitat del sito Natura 2000 SIC/ZPS IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei" di cui alla DGR. 2875/2013;



0a1ecf70



- **DGR 27 novembre 2014, n. 2200**, che approva il database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza (Dpr n. 357/1997 art. 5 e 6 e successive modificazioni);
- **DGR 28 aprile 2015, n. 683** che approva il documento "Prioritised Action Framework - Paf" per le aree nella Rete Natura 2000 relativamente al periodo di programmazione comunitaria 2014/2020;
- **DGR 27 maggio 2016, n. 786** che approva le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE).
- **DGR 16 agosto 2017 n. 1331** che approva le modifiche ed integrazioni alle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE);
- **DGR n. 893 del 13 giugno 2017** che approva la modifica della cartografia dei siti Rete Natura 2000 SIC IT3230017 "Monte Pelmo – Mondeval – Formin", SIC IT3240004 "Montello", ZPS IT3240026 "Prai di castello di Godego" approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007 e la modifica della cartografia degli habitat del sito di Rete Natura SIC-ZPS IT3260017 "Colli Euganei, Monte Lozzo, Monte Ricco", approvata con D.G.R. n. 3873 del 13/12/2005 e D.G.R. n. 1180 del 18/04/2006;
- **DGR 24 ottobre 2017 n. 1709** che approva la riformulazione degli articoli delle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE);
- **DGR 5 gennaio 2018, n. 7** che adotta il Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale – DGR n. 1456/2014 e DGR n. 1400/2017;

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, si rimanda **inoltre** alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2018.

#### Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole e le superfici forestali ricadenti nei SIC/ZSC, ossia qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, (titoli III e IV);
- b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
- d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" e 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

#### DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI



0a1ecf70



Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del DM 184 del 17 ottobre 2007, a tutte le ZSC devono essere applicati i seguenti criteri minimi uniformi:

a) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

- 1) superfici a seminativo, ai sensi dell'art. 2 comma a) del Reg. (CE) 1120/09, ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
- 2) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.

Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

b) sulle superfici a seminativo non più utilizzate ai fini produttivi e non coltivate durante tutto l'anno, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.

È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;

- c) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente;
- d) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti;
- e) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbata; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- f) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;

*Sono altresì stabiliti i seguenti divieti:*



0a1ecf70



- g) divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;
- h) divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;
- i) divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

A suddetti impegni si aggiungono quelli previsti dalla DGR 27 maggio 2016, n. 786 che approva in Veneto le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE). Le Misure di Conservazione si suddividono per Regione biogeografica (Continente e Alpina), e sono state declinate nei vari siti.

La DGR di approvazione e le Misure di Conservazione sono consultabili al sito <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/misure-di-conservazione>.

Si riportano, di seguito, le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) suddivise per Regione biogeografica Continente e Alpina.

#### **REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALE**

<b>MISURE GENERALI</b>
<b>Art. 119 - Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue</b>
1 L'utilizzo agronomico dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue di cui all'articolo 127 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è vietato.
<b>Art. 120 - Irrorazione area di fitofarmaci</b>
1 La deroga al divieto di irrorazione aerea di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2012 non è ammessa.
<b>Art. 129 - Rimboschimenti e sottopiantagioni</b>
1 Negli imboschimenti, rimboschimenti e sottopiantagioni è fatto obbligo di:
a) utilizzare materiale di moltiplicazione autoctono di provenienza locale ottenuto in coerenza con la disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 386 del 2003, della deliberazione della Giunta regionale n. 3263 del 2004 e del decreto legislativo n. 214 del 2005 e specie ecologicamente coerenti con la vegetazione potenziale.
b) adottare tecniche colturali orientate a favorire i processi di rinaturalizzazione.
<b>Art. 136 - Alberi monumentali</b>
1 La Regione promuove la tutela e la salvaguardia degli alberi, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale così come previsto all'art. 7, Legge n. 10 del 14 gennaio 2013.
<b>HABITAT</b>
<b>Art. 154 - Pascolo</b>
10 Non è ammessa la pratica del debbio, ad esclusione dei casi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione. È sempre ammessa la triturazione e lo spaglio dei residui vegetali.
<b>Art. 157 - Trasformazione a terreni sottoposti a periodica lavorazione e mutamento permanente di destinazione</b>
1 È vietato il mutamento permanente di destinazione e la trasformazione a terreno sottoposto a periodica lavorazione:



0a1ecf70



a) nell'habitat prioritario 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee);
b) nelle aree, ricadenti nei seguenti habitat, che specifici studi scientifici o provvedimenti dovessero indicare come particolarmente pregevoli sotto il profilo floristico o vegetazionale: i. 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia); ii. 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae);
c) nelle aree dei seguenti habitat che la carta dei tipi di pascolo indica come gestite a prato:
i. 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia);
ii. 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae);
iii. 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae).
<b>Art. 158 - Limiti all'esercizio del pascolo e allo stazionamento del bestiame</b>
2 Lo stazionamento notturno delle greggi di ovicaprini nell'habitat 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) è vietato.
3 Il pascolo deve essere controllato e regolamentato, con carichi adeguati, ed evitando il passaggio ripetuto che possa causare estese e profonde interruzioni della copertura erbosa nelle aree gestite a pascolo dei seguenti habitat:
a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia).
b) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae).
c) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae).
d) 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion.
4 Negli habitat di cui al comma precedente, lettere a) e b) i luoghi di stazionamento notturno delle greggi ovicaprine devono essere preventivamente individuati preferibilmente nelle superfici caratterizzate da vegetazione ruderale o dei luoghi calpestati, già consuetudinariamente utilizzate per tale pratica.
<b>Art. 159 - Transito di mezzi meccanici</b>
1 Il transito di mezzi meccanici è vietato in presenza di suolo scarsamente portante negli habitat:
a) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae);
b) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile.
c) 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion.
<b>Art. 163 - Tutela integrale</b>
1 Nei casi di seguito elencati è fatto obbligo di istituire e rispettare un regime di tutela integrale che non ammetta alcuna attività, fatte salve quelle dettate dalle misure di conservazione del presente provvedimento:
a) habitat 6110 *Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alyso-Sedion albi;
<b>Art. 183 - 7210* Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i> e 7230 Torbiere basse alcaline</b>
2 Divieto di realizzare attività di rimboschimento, nell'habitat e nelle aree circostanti entro un raggio di 30 metri.
<b>Art. 186 - 3130 Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i> e 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i></b>
4 Nell'habitat 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition costituiscono obblighi:



0a1ecf70



a) nel caso in cui sia necessario operare su lame d'alpeggio che ospitano questo habitat, va evitato l'intervento sull'intera superficie della zona umida, interessandone solo una parte e, solo dopo la ricolonizzazione da parte della vegetazione della porzione manomessa, si può operare sulla restante parte. In alternativa, va prevista la messa a dimora di piante tipiche dell'habitat a lavori ultimati;

**Art. 197 - 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*, 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodium rubri p.p* e *Bidention p.p.***

4 Divieto di stazionamento di greggi ovicaprine.

**Art. 198 - 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculum fluitantis* e *Callitricho-Batrachion***

1 Le seguenti attività sono vietate:

c) pascolo entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;

e) l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, compresi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;

**Art. 213 - Ambito di conservazione per *Gladiolus palustris* (zone umide). Tali ambiti di conservazione si identificano con gli habitat 6410, 6210 e 62A0, date le peculiari caratteristiche ecologiche che li contraddistinguono.**

1 Lo stazionamento delle greggi ovicaprine è vietato.

2 L'uso agronomico di fertilizzanti, di liquami e di acque reflue è vietato.

**Art. 214 - Ambito di conservazione per *Himantoglossum adriaticum*. Tali ambiti di conservazione si identificano con gli habitat 6410 e 6210, date le peculiari caratteristiche ecologiche che li contraddistinguono.**

1 L'uso agronomico di fertilizzanti, liquami e acque reflue è vietato.

**Art. 218 - Ambito di conservazione per *Gladiolus palustris***

1 Definire una regolare frequenza di sfalci al fine della conservazione della specie, secondo i principi validi per la conservazione dell'habitat 6410.

2 Nelle aree gestite a prato, sfalcio successivo alla fioritura della specie.

3 Valgono le misure di conservazione per i seguenti habitat:

a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (\* stupende fioriture di orchidee);

c) 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*).

**Art. 219 - Ambito di conservazione per *Himantoglossum adriaticum***

1 Valgono le misure previste per i seguenti habitat, con particolare riferimento all'obbligo di gestione estensiva del prato e del pascolo:

a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (\* stupende fioriture di orchidee);

3 Conservazione dell'habitat di crescita con divieto di lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica erbosa.

#### **REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA**

##### **MISURE GENERALI**

##### **Art. 109 - Discariche, rifiuti e fanghi**

2. L'utilizzo agronomico dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue di cui all'articolo 127 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è vietato.

##### **Art. 111 - Irrorazione aerea di fitofarmaci**



0a1ecf70



1. La deroga al divieto di irrorazione aerea di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2012 non è ammessa.
<b>Art. 117 - Rimboschimenti e sottopiantagioni</b>
1. Negli imboschimenti, rimboschimenti e sottopiantagioni è fatto obbligo di:
a) utilizzare materiale di moltiplicazione autoctono di provenienza locale ottenuto in coerenza con la disciplina di cui al decreto legislativo n. 386 del 2003, della deliberazione della Giunta regionale n. 3263 del 15 ottobre 2004 e del decreto legislativo n. 214 del 2005 e specie ecologicamente coerenti con la vegetazione potenziale;
b) adottare tecniche colturali orientate a favorire i processi di rinaturalizzazione.
<b>HABITAT</b>
<b>Art. 128 - 91D0 * Torbiere boschive</b>
5. Il transito dei mezzi meccanici è vietato, fatti salvi quelli necessari all'applicazione delle misure di conservazione.
7. L'uso agronomico degli effluenti di allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri, è vietato.
<b>Art. 135 - 91D0 * Torbiere boschive</b>
3. Il carico del pascolo non deve in ogni caso superare i 0,4 UBA per ettaro
<b>Art. 147 - Pascolo</b>
10. Non è ammessa la pratica del debbio, ad esclusione dei casi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione. È sempre ammessa la triturazione e lo spaglio dei residui vegetali.
<b>Art. 150 - Trasformazione a terreni sottoposti a periodica lavorazione e mutamento permanente di destinazione</b>
1. È vietato il mutamento permanente di destinazione e la trasformazione a terreno sottoposto a periodica lavorazione:
a) nell'habitat prioritario 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee).
b) nelle aree, ricadenti nei seguenti habitat, che specifici studi scientifici o provvedimenti dovessero indicare come particolarmente pregevoli sotto il profilo floristico o vegetazionale:
iii) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia);
iv) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale);
v) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae);
c) nelle aree dei seguenti habitat che la carta dei tipi di pascolo indica come gestite a prato:
i) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia);
ii) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale);
iii) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae);
iv) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae).
<b>Art. 151 - Limiti all'esercizio del pascolo</b>
2. Lo stazionamento notturno delle greggi ovicaprine nell'habitat 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) è vietato.
3. Il pascolo deve essere controllato e regolamentato, con carichi adeguati, ed evitando il passaggio ripetuto che possa causare estese e profonde interruzioni della copertura erbosa nelle aree gestite a pascolo, secondo la carta di cui all'art. 146, dei seguenti habitat:





a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia);
b) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale);
c) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae);
d) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae).
4. Negli habitat di cui al comma precedente, lettere a), b), c), i luoghi di stazionamento notturno delle greggi ovicaprine devono essere preventivamente individuati preferibilmente nelle superfici caratterizzate da vegetazione ruderale o dei luoghi calpestati, già consuetudinariamente utilizzate per tale pratica.
<b>Art. 152 - Transito di mezzi meccanici</b>
1. Il transito di mezzi meccanici è vietato in presenza di suolo scarsamente portante negli habitat:
a) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae);
b) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megafornie idrofile.
<b>Art. 157 - Tutela integrale</b>
1. Nei casi di seguito elencati è fatto obbligo di istituire e rispettare un regime di tutela integrale che non ammetta alcuna attività, fatte salve quelle dettate dalle misure di conservazione del presente provvedimento:
a) aree ricadenti nell'habitat 4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. che specifici studi scientifici o provvedimenti dovessero indicare come particolarmente pregevoli sotto il profilo floristico o vegetazionale;
b) habitat 6110 * Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alyso-Sedion albi;
<b>Art. 179 - Accumulo di ramaglie</b>
1. L'accumulo volontario di ramaglie e di qualsiasi altra biomassa organica all'interno delle zone umide è vietato.
<b>Art. 180 - Realizzazione e manutenzione delle pozze d'alpeggio, captazioni e derivazioni</b>
1. Le pozze d'alpeggio devono essere realizzate evitando il solo utilizzo di materiali impermeabilizzanti non naturali o ricoprendoli con uno strato di terra argillosa o qualora non disponibile, di terriccio vegetale, opportunamente fissato in modo che possa essere stabile nel tempo.
2. Gli interventi di manutenzione delle pozze d'alpeggio sono permessi nel periodo compreso tra il 30 agosto e il 31 dicembre. Il materiale di risulta deve essere conservato, per almeno un anno, in prossimità della pozza.
<b>Art. 183 - 7110 * Torbiere alte attive, 7140 Torbiere di transizione ed instabili, 7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion, 7210 * Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae e 7230 Torbiere basse alcaline</b>
Le seguenti attività 1. sono vietate:
a) il dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, la cotica erbosa e la composizione floristica dell'habitat fatti salvi gli interventi di riqualificazione stessa dell'habitat;
b) il rimboschimento, nell'habitat e nelle aree circostanti, entro un raggio di 30 metri;
c) l'accesso con mezzi meccanici fatto salve le esigenze di gestione e/o riqualificazione dell'habitat;
f) l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
2. Oltre ai divieti di cui al comma 1, nell'habitat 7110 * Torbiere alte attive è vietata l'attività agricola e pastorale.
<b>Art. 184 - 7220 * Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion)</b>
1. Le seguenti attività sono vietate:
c) l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
<b>Art. 186 - 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea, 3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp., 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition e 3160 Laghi e stagni distrofici naturali</b>



0a1ecf70



4. Nell'habitat 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition valgono i seguenti criteri obbligatori di gestione:

a) nel caso in cui sia necessario operare su lame d'alpeggio che ospitano questo habitat, va evitato l'intervento sull'intera superficie della zona umida, interessandone solo una parte e, solo dopo la ricolonizzazione da parte della vegetazione della porzione manomessa, si può operare sulla restante parte. In alternativa, va prevista la messa a dimora di piante tipiche dell'habitat, e di sicura provenienza locale, a lavori ultimati;

**Art. 195 - 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*, 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos* e 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodium rubri* p.p. e *Bidention* p.p.**

4. Divieto di stazionamento di greggi ovicaprine. Negli habitat 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3230 5. Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica* e 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*, sono vietati:

**Art. 196 - 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculon fluitantis* e *Callitricho-Batrachion***

1. Le seguenti attività sono vietate:

c) stazionamento del bestiame entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;

e) l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, compresi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;

**Art. 197 - 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*, 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos* e 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodium rubri* p.p. e *Bidention* p.p.**

1. La permanenza e il transito di animali al pascolo e di greggi ovicaprine transumanti deve essere ridotta al minimo indispensabile per i passaggi obbligati lungo i percorsi pastorali e, se necessario, per evitare conseguenze negative sul grado di conservazione dell'habitat, interdetta o regolamentata.



0a1ecf70



**TEMA PRINCIPALE: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI**

**BCAA 7 (ex Standard 1.3, 4.2 e 4.4): Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.**

**Ambito di applicazione** tutte le superfici, comprese le superfici agricole dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, (titoli III e IV);
- b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
- d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" e 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

**Descrizione della BCAA 7 e degli impegni**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dei paesaggi tramite la conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio naturali o semi-naturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Gli interventi di potatura non si eseguono nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

La presente BCAA 7, ai sensi dell'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del DM 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio, quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche ed il divieto di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente "norma" nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari.

Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel Registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

*Visto l'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.*

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 28.05.1992, all'articolo 32, "Direttive per gli ambiti di paesaggio agrario di interesse



0a1ecf70



storico culturale” delle N.T.A., pone a carico delle Province, in sede di PTCP, la delimitazione delle aree interessate dalla presenza di paesaggi agrari storici, distinguendo le aree caratterizzate dalla presenza diffusa, anche se non prevalente, di assetti colturali storici, dagli episodi isolati. In particolare, detto articolo richiama tra le varie tipologie di paesaggio individuate, quello caratterizzato dalla presenza di terrazzamenti. Inoltre, prevede che gli Strumenti Urbanistici Comunali dettino, tra le altre, norme relative a misure di tutela per la conservazione dell’organizzazione complessiva dei segni fisici che costituiscono il supporto strutturale del paesaggio: assetto fondiario, sistemazioni idraulico agrarie, strade rurali, manufatti, costruzioni rurali o accessorie, ecc.

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 28.05.1992, nelle NTA, all’articolo 32 “Direttive per gli ambiti di paesaggio agrario di interesse storico culturale”, pone a carico delle Province, in sede di PTCP, la delimitazione delle aree interessate dalla presenza di paesaggi agrari storici, distinguendo le aree caratterizzate dalla presenza diffusa anche se non prevalente di assetti colturali storici dagli episodi isolati. In particolare, detto articolo richiama, tra le varie tipologie di paesaggio individuate, quello caratterizzato dalla presenza di terrazzamenti. Inoltre, prevede che gli Strumenti Urbanistici Comunali dettino, tra le altre, norme relative a misure di tutela per la conservazione dell’organizzazione complessiva dei segni fisici che costituiscono il supporto strutturale del paesaggio: assetto fondiario, sistemazioni idraulico agrarie, strade rurali, manufatti, costruzioni rurali o accessorie, ecc.

Inoltre, il nuovo PTRC - adottato con DGR n. 372 del 17/02/2009 e in regime di salvaguardia - individua 39 ambiti strutturali di paesaggio, come individuati dall’*Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio del Veneto*, disciplinati dal titolo XI delle Norme Tecniche. Per ogni ambito fissa obiettivi di qualità paesaggistica, che hanno tuttavia valore di indirizzo, non prescrittivo, per la pianificazione di dettaglio, di settore e locale. Tra tali obiettivi si rinvencono anche la conservazione della diversità del paesaggio agrario e dei valori storico-culturali dello spazio agrario storico, la salvaguardia dei paesaggi terrazzati storici, la valorizzazione dello spessore ecologico e del valore sociale dello spazio agrario.

Nella variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) con attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013, gli obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica sopra richiamati sono stati confermati in quanto preliminari ai Piani Paesaggistici Regionali d’Ambito (PPRA).

Infine, i Piani d’Area quali strumenti di specificazione del PTRC (1992), attualmente vigente, per quei contesti territoriali che richiedono specifici, articolati e multidisciplinari approcci alla pianificazione, prevedono specifiche direttive e prescrizioni anche in merito ai terrazzamenti, agli stagni, alle siepi, agli alberi isolati o in filari. Di seguito, se ne illustrano le principali.

#### MURETTI A SECCO

1. Il Piano d’Area dell’Altopiano dei Sette Comuni, adottato dalla Giunta Regionale con delibera 9.4.2002, n. 792 prevede, norme di salvaguardia per la tutela dei terrazzamenti esistenti.
2. Il Piano d’Area di Comelico-Ost Tirolo, approvato dalla Giunta regionale con delibera 29.10.2002, n. 80, contiene, tra l’altro, un abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti a scandole lignee e dei muri a secco, utilizzati per delimitare sentieri, confini.
3. Il Piano d’Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9/7/2008, prevede, il divieto alla demolizione, anche in parte, delle gradonature in terra e in sasso, nonché degli elementi storico-testimoniali presenti. Altresì, promuove, attraverso adeguate direttive ai Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, il censimento di muri a secco utilizzati per i tagliapoggi o per recinzioni di broli e caseggiati e stabilisce l’inserimento di misure per la tutela e la salvaguardia degli stessi.
4. Il Piano d’Area Garda Baldo, adottato dalla Giunta regionale DGR n. 3082 del 21.10.2008, all’articolo 19 delle NTA, vieta la demolizione, anche in parte, dei muretti a secco che sostengono i tagliapoggi sulle pendici delle valli, nonché degli elementi storico-testimoniali presenti.



0a1ecf70



5. Il Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi, approvato dalla Giunta regionale con delibera 2.08.2012, n. 108, prevede nelle zone agricole lungo i tracciati stradali la realizzazione di recinzioni esclusivamente con siepi o muri a secco secondo le tipologie locali.
6. Il Piano d'Area "Valle del Biois Valle di Gares", adottato con DGR n. 3667 del 29/11/2005, inserisce, tra le direttive per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, la conservazione e il recupero dei segni ordinatori del paesaggio antropizzato, quali ad esempio: terrazzamenti, siepi, antichi percorsi.

#### STAGNI

1. L'Art. 17 "Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici" delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009, stabilisce che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115 del D.lgs. n. 152/2006, la Giunta regionale, sentite le competenti autorità di bacino, definisce indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi di trasformazione e uso del suolo, laddove necessario, nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune.
2. Il Piano d'Area Quadrante Europa, approvato con DCR n. 69 del 20.10.1999, impone che i Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano d'Area riconoscano e tutelino i biotopi esistenti, fra cui le zone umide, e prevedano interventi finalizzati al miglioramento e/o incremento di quinte arboree-arbustive lungo il perimetro delle zone umide. Inoltre, il medesimo Piano prevede che la realizzazione di zone umide possa realizzarsi anche attraverso la ricomposizione ambientale delle cave, al fine di favorire la formazione di particolari situazioni microclimatiche e il rimpinguamento delle falde.
3. Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9/7/2008, promuove, attraverso adeguate direttive ai Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, l'incremento del grado di naturalità dei siti di interesse faunistico, attraverso la diversificazione ambientale degli habitat, tra i quali include paludi e stagni.
4. La Variante 2 al Piano di Area Tonezza Fiorentini, approvata dalla Giunta regionale con delibera 29.12.2009, n. 4233, dispone che i Comuni, in sede di adeguamento, individuino le zone umide (pozze di abbeveraggio, punti di raccolta acqua, sorgenti, etc.) eventualmente esistenti, dettando apposite misure per la riqualificazione naturalistico-ambientale dell'ambito individuato e prevedendo, compatibilmente con il valore naturale da tutelare, una possibile fruizione dell'area per scopi naturalistico-didattici e ricreativi.

#### SIEPI, ALBERI ISOLATI O IN FILARI

Per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per alberi in filari si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

1. la Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 20 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali", considera alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale:
  - gli alberi isolati che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;
  - gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.



0a1ecf70



All'articolo 5, la legge in parola prevede sanzioni amministrative per chiunque compia interventi di danneggiamento o abbattimento degli alberi sottoposti a tutela senza autorizzazione.

L'elenco regionale degli alberi monumentali è attualmente composto di 92 esemplari, individuati dalla DGR n. 849 del 15 maggio 2012.

2. Il Piano d'Area Quadrante Europa, approvato con DCR n. 69 del 20.10.1999, tutela in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici gli elementi minuti quali siepi e filari.
3. Il Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi, approvato dalla Giunta regionale con delibera 2.08.2012, n. 108, prevede nelle zone agricole lungo i tracciati stradali la realizzazione di recinzioni esclusivamente con siepi o muri a secco secondo le tipologie locali. Inoltre le disposizioni del Piano d'Area fanno divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie; è consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione ternaria delle piante.
4. Il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, approvato con DCR n. 22 del 01/03/2000 allegato "D" alle Norme di Attuazione, denominato Norme tecniche per la gestione del verde, dettaglia le procedure autorizzative che riguardano qualsiasi intervento sulla vegetazione arborea e arbustiva nell'area del Parco del Sile.
5. Il Piano d'Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, adottato dalla Giunta Regionale con delibera 9.4.2002, n. 792 fa divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare e sradicare i filari di siepi e le siepi alberate, fatto salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie.
6. Il Piano d'Area Garda Baldo, adottato dalla Giunta regionale DGR n. 3082 del 21.10.2008, prevede che la manutenzione delle siepi deve effettuarsi preferibilmente nei mesi invernali per non vanificare la riproduzione degli uccelli e delle altre specie segnalate. Fa inoltre divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie .
7. Il Piano d'Area di Comelico-Ost Tirol, approvato dalla Giunta regionale con delibera 29.10.2002, n. 80, nell'articolo 11 "zone geologicamente instabili e monumenti geologici" vieta il taglio di alberi e arbusti, fatta salva la coltivazione delle aree boscate.
8. Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9/7/2008, fa divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone, come richiamato nelle precedenti pianificazioni. Prevede inoltre che, con riguardo a siepi campestri esistenti e alberature di particolare valore e pregio ambientale riconosciuto dal Settore Forestale regionale o tutelate dagli strumenti urbanistici comunali, siano sostituite con essenze arboree della medesima specie qualora insecchite.
9. Il Piano d'Area Fontane Bianche, approvato con DCR n. 19 del 9.3.1999, all'articolo 6 delle NTA prevede che, in fregio ai canali, eventuali recinzioni debbano essere realizzate mediante l'impianto di siepi. Incentiva, inoltre, la formazione di siepi e il miglioramento delle formazioni lineari esistenti, vietando la conversione delle macchie boscate in colture o in aree prative.
10. Il Piano d'Area del Montello, approvato con DCR n. 36 del 31.7.2003, prevede il mantenimento e la salvaguardia di siepi, alberate, filari e sistemazioni tradizionali in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.
11. Il Piano d'Area Palav, approvato con DCR n. 70 del 9.11.1995, individua le specie da utilizzare per la costituzione di siepi ed alberature nell'ambiente rurale.
12. Il Piano d'Area Prealpi Vittoriesi e alta Marca – Vittoria Valle, adottato con DGR n. 3855 13.12.2005, individua, così come il Piano d'Area precedente, le specie da utilizzare per la costituzione di siepi e alberature nelle aree rurali, in fregio alle infrastrutture viarie e lungo la rete idrografica.



0a1ecf70



13. Il Piano d'Area del Medio Corso del Piave, adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 826 del 15 marzo 2010, per i grandi alberi, vieta tutti gli interventi che possono comprometterne l'integrità, per un raggio di 20 m dal tronco degli stessi, facendo salvi gli interventi per la difesa idrogeologica dei suoli, mentre in caso di lavori relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua dispone che non deve essere compromesso l'apparato radicale delle alberature. Inoltre, nell'ambito "il Piave tra le colline e la pianura", individua "le terre delle siepi a Maserada" tra gli spazi aperti e/o attrezzati per la conoscenza del territorio della rete dell'ospitalità, proponendo la valorizzazione delle aree rurali di Maserada sul Piave, caratterizzate dalla varietà di specie di siepi presenti sul territorio.

#### **SISTEMAZIONI IDRAULICO AGRARIE**

Per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbita o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

#### **Deroghe**

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa sovraordinata che lo consenta.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale (es. Piani di Gestione Rete Natura 2000, ...) in relazione al predetto periodo.



0a1ecf70



**SETTORE**  
**SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE**

**TEMA PRINCIPALE: SICUREZZA ALIMENTARE**

**CGO 4 (ex Atto B11) – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare**

**Articoli 14, 15, 17, (paragrafo 1)\* e articoli 18, 19 e 20**  
(GU L 31 dell'1.2.2002, pag 1)

\*attuato in particolare da:

- **Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009**, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 152 del 16/6/2009): Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29;
- **Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009**, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (G.U. L 15 del 20/1/2010): articolo 1 ed allegato al Regolamento;
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d) ed e) e sez. 9 (lettere a) e c));
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i, ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005** che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U. L 35 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) ed e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005**, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005): articolo 18;

**Recepimento nazionale**

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004** "Rintracciabilità e scadenza del latte fresco" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 152 dell'1.7.2004);
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005** "Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7.2.2005);



0a1ecf70





- **Atto repertoriato n. 2395 del 15 dicembre 2005, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.** “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, Le Regioni e Le province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 9 del 12/01/2016);
- **Atto repertoriato n. 84/CSR del 18 aprile 2007, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.** Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
- **Atto repertoriato n. 204/CSR del 13 novembre 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano** “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, Le Regioni e Le province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell’intesa 15 dicembre 2005 (Rep. Atti n. 2395) recante “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 287 del 09/12/2008 S.O. n. 270);
- **D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE** che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).
- **D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012** “Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290 per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”;
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.

*Visto l’Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.*

- **Linee guida applicative** del Regolamento CE n. 852/04 del Parlamento e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari e Reg. CE n. 853/04 del Parlamento e del Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale”, predisposte dal Ministero della Salute, dalle Regioni e P.A. e approvate dalla Conferenza Stato-Regioni (GU n. 259 del 7 novembre 2006);
- **DGR 11 ottobre 2005, n. 2950** – “Linee guida per la vendita del latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale” (BUR n. 103 del 1.11.2005);
- **DGR 13 dicembre 2005, n. 3905** – “Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi. Linee guida d’applicazione regionale” (BUR n. 2 del 6 gennaio 2006);
- **Nota Dirigente del Servizio Sanità Animale e delle Produzioni Zootecniche prot. n. 289.236-50.00.13-60 del 10 maggio 2006** "Linee guida per la registrazione degli operatori e database secondo il Regolamento (CE) 183/2005";



0a1ecf70



- **DGR 18 settembre 2007, n. 2909** - "Piano regionale di eradicazione della tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina, della brucellosi ovicaprina; piano di controllo della paratubercolosi e della diarrea virale bovina (BVD); finanziamento del piano di controllo della rinotracheite bovina infettiva: 2007-2009." (BUR n. 90 del 16 ottobre 2007);
- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 11.04.2006, n. 1041** – Allegato A “Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica, volto a favorire l’attuazione del Regolamento n. 178/2002/CE del 28 gennaio 2002 del Parlamento e del Consiglio”;
- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 23.03.2007, n. 227** “Piano Regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)” – Allegato 1 “Piano campionamento alimenti”;
- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 24.05.2007, n. 292** “Controlli ufficiali in materia di alimenti destinati al consumo umano e mangimi, nonché classificazione degli stabilimenti di produzione di alimenti in base alla valutazione del rischio: programmazione e istruzioni operative”;
- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 26.06.2007, n. 323** – Allegato 8 “applicazione regionale del Piano Nazionale dei controlli sull’alimentazione animale 2007”;
- **Delibera della Giunta regionale 8 luglio 2008, n. 1892**: “Lavorazione, preparazione e vendita di carni avicunicole fresche e suine trasformate presso i produttori primari: protocollo sperimentale” (BUR n. 71 del 26.08.2008);
- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 28 luglio 2008, n. 453** “Lavorazione, preparazione e vendita di carni avicunicole fresche e suine trasformate presso i produttori primari: protocollo sperimentale – errata corrige”.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall’articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018 - che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale - si rimanda alle procedure operative che l’Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2018.

#### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di Condizionalità.

#### **DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI**

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l’altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle Autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.



0a1ecf70



**Produzioni animali** - Impegni a carico dell'azienda:

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
  - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
  - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
  - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali e sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
  - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

**Produzioni vegetali** - Impegni a carico dell'azienda:

- 2.a. Gli utilizzatori professionali devono rispettare le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'Allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione<sup>2</sup> di:
  - ogni uso di prodotti fitosanitari<sup>3</sup>;
  - i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.
- 2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

**Produzione di latte crudo** - Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
  - i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
  - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
  - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
  - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
  - deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
  - le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
  - i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;

<sup>2</sup> Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.

<sup>3</sup> tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.



0a1ecf70



- i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
  - l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c.** assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
  - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
  - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d.** assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
  - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

**Produzione di uova** - Impegni a carico dell'azienda:

- 4.a.** assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

**Produzione di mangimi o alimenti per gli animali** - Impegni a carico dell'azienda

- 5.a.** registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'articolo 9(2), lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b.** curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c.** tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d.** tenere opportuna registrazione<sup>4</sup> di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
  - ii. uso di semente geneticamente modificata;
  - iii. provenienza e quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

- 1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali - viene controllato nell'ambito del CGO 9;
- 1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma - viene controllato anche per il CGO 5;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- 3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato anche per il CGO 5;

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 10.

---

<sup>4</sup> Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..



**CGO 5 (ex Atto B10) - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle Direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE**

**Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7**

(GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

#### **Recepimento nazionale**

- **Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006**, “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la Direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

*Visto l'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.*

- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 23.03.2007, n. 227** “Piano Regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)”;
- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 15.05.2007, n. 282** “Piano Regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)- integrazione allegato”. Approvando l'allegato 7 “applicazione regionale del Piano Nazionale Residui (PNR)” si rendono note le disposizioni di indirizzo per l'attuazione a livello regionale;

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018 - che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale - si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2018.

#### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di Condizionalità.

### **DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI**

#### **Premessa**

Nella Regione del Veneto è attuato annualmente il Piano Nazionale Residui sulla base delle disposizioni emanate dal Ministero della Salute, recepite, nell'ambito di un sistema regionale dei controlli, dai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS della Regione del Veneto, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Le attività suddette sono coordinate dall'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare della Segreteria Regionale Sanità e Sociale.



0a1ecf70



Il Piano Nazionale Residui si struttura tenendo conto delle prescrizioni del D.L.vo 16 marzo 2006, n. 158 e, per quanto riguarda le procedure per il rilievo ufficiale e la gestione dei campioni, secondo le indicazioni della Decisione della Commissione 98/179/CE del 23 febbraio 1998.

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte, uova, miele, devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni, e delle altre sostanze (beta)-agoniste, nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.



0a1ecf70



**TEMA PRINCIPALE: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

**CGO 6 (ex Atto A6) - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini**

**Articoli 3, 4 e 5**  
(GU L 213 del 8.8.2008, pag. 31)

**Recepimento nazionale**➤ **Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200**

“Attuazione della Direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (10G0221)” (G.U. n. 282 del 2 dicembre 2010).

*Visto l'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.*

- **DGR 9 agosto 2002, n. 2226** - Organizzazione del nodo regionale della banca dati degli allevamenti e capi bovini. Decreto interministeriale 31/1/2002, art. 11 (BUR n. 95 del 24 settembre 2002).
- **DGR 7 aprile 2015, n. 478** - Attivazione piena operatività sportello Unico Attività Produttive (Suap)-ricognizione procedimenti Dipartimenti di Prevenzione Az-ULSS

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018 - che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale - si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2018.

**Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari con allevamenti suinicoli soggetti al regime di Condizionalità.

**DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI**

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

**A: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA**

**A.1** Registrazione dell'azienda in BDR/BDN (nei casi previsti) a seguito di richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività;

**A.2** Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni.

**B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE, E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA E AGGIORNAMENTO DELLA BDR/BDN**

**B.1** Obbligo di tenuta del registro aziendale;

**B.2** Corretto aggiornamento del registro aziendale, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;



0a1ecf70



**B.3** Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo di ogni anno in Banca Dati Regionale/Nazionale (BDR/BDN), comprensiva del totale di nascite e morti;

**B.4** Comunicazione alla BDR/BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (movimentazioni);

**B.5** Movimentazione dei capi tramite Modello 4 riportante il numero dei capi da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro aziendale, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.

#### **C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

**C.1** Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

##### **Deroghe**

- 1) In base alla Decisione 2005/458/CE del 21 giugno 2005, l'Italia è autorizzata ad applicare la deroga di cui all'art. 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali nei confronti dei detentori di non più di un suino. Di conseguenza, le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, destinato al consumo personale, sono tenute solo a:
  - identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione se importato da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;
  - comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell'unico capo suino ed il suo destino finale.



0a1ecf70





**CGO 7 (ex Atto A7) - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio**

**Articoli 4 e 7**

(GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1)

**Recepimento nazionale**

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317** “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138) e smi;
- **Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015** recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – articolo 3, comma 7 (G.U. n. 144 del 24/6/2015);
- **Decreto ministeriale 28 giugno 2016** Modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 recante “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali” (G.U. n. 205 del 2/9/2016);
- **D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437** “Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. 06.02.2001 n. 30) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.M. 18/7/2001** “**Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437**, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»”(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- **DM 31 gennaio 2002** “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. 26 marzo 2002 n. 72) e successive modifiche e integrazioni;
- **Atto repertoriato n. 2298 del 26 maggio 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.** Accordo, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 28/8/1997 n. 281, tra il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, recante “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 166 alla GU n. 243 del 18.10.2005)”;
- **Nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD UO-P** “Abolizione obbligo rilascio passaporti per animali delle specie bovina/bufalina”.

*Visto l’Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.*

- **DGR 9 agosto 2002, n. 2226** – Organizzazione del nodo regionale della banca dati degli allevamenti e capi bovini. Decreto interministeriale 31/1/2002, art. 11 (BUR n. 95 del 24 settembre 2002);
- **DGR 7 aprile 2015, n. 478** – Attivazione piena operatività sportello Unico Attività Produttive (Suap)-ricognizione procedimenti Dipartimenti di Prevenzione Az-ULSS.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall’articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018 - che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale - si rimanda alle procedure operative che l’Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2018.



0a1ecf70



**Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari con allevamenti bovini ovvero bufalini soggetti al regime di Condizionalità.

**A: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDR/BDN**

**A.1** Registrazione dell'azienda in BDR/BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente e del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività (il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l'azienda nella BDR/BDN);

**A.2** Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda (entro 7 giorni dall'evento);

**A.3** Comunicazione dell'opzione sulla modalità di registrazione degli animali:

- Direttamente nella BDR/BDN con accesso tramite *carta nazionale servizi*;
- Tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
- Avvalendosi del Servizio Veterinario della ASL;

**B: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

**B.1** Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) in BDR/BDN direttamente o tramite delegato. Le marche auricolari sono individuali;

**B.2** Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque, prima che l'animale lasci l'azienda d'origine. Nel caso di importazione di un capo da Paesi terzi, la marcatura è eseguita entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000;

**B.3** Registrazione in BDR/BDN del capo entro 7 giorni dalla marcatura. Nei casi previsti il passaporto viene rilasciato al detentore dopo che il capo sia stato iscritto nella BDN;

**B.4** Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, al fine della loro iscrizione in anagrafe (BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per territorio, o al soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dalla apposizione dei marchi auricolari ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda.

**C: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDR/BDN**

**C.1** Obbligo di tenuta del registro aziendale;

**C.2** Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti, e movimentazioni in entrata e uscita).

**C.3** Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione degli animali;

**C.4** Comunicazione/aggiornamento in BDR/BDN, entro 7 giorni dagli eventi (marche, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDR/BDN devono notificare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.



0a1ecf70



**D: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: IN USCITA DALL'AZIENDA**

**D.1** L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDR/BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative ai capi oggetto di movimentazione in uscita (verso altra azienda e/o impianto di macellazione);

**D.2** Decesso dell'animale in azienda, notifica dell'evento entro 48 ore;

**D.3** Furti e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio, entro 2 giorni dall'evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali o marche auricolari non ancora utilizzate. Il Detentore deve annotare sul registro aziendale, entro gli stessi termini di 2 giorni, l'avvenuto smarrimento o furto di capi.

**E: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: IN INGRESSO IN AZIENDA**

**E.1** L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDR/BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative alle movimentazioni in ingresso da altra azienda.



**CGO 8 (ex Atto A8) - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il Regolamento (CE) 1782/2003 e le Direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE**

**Articoli 3, 4 e 5**  
(GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)

#### **Recepimento nazionale**

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317** “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- **O.M. 28 maggio 2015** recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – articolo 3, comma 7. (G.U. n. 144 del 24/6/2015), come prorogata dall’O.M. 6 giugno 2017 (G.U. n. 145 del 24/6/2017);
- **D.M. 28 giugno 2016** Modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 recante “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali” (G.U. serie generale n. 205 del 2 settembre 2016).
- **Circolare del Ministero della Salute 28 luglio 2005:** Indicazioni per l’applicazione del Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina e caprina (GU n. 180 del 4 agosto 2005);

*Visto l’Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.*

- **DGR 9 agosto 2002, n. 2226** – Organizzazione del nodo regionale della banca dati degli allevamenti e capi bovini. Decreto interministeriale 31/1/2002, art. 11 (BUR n. 95 del 24 settembre 2002);
- **DGR 7 aprile 2015, n. 478** – Attivazione piena operatività sportello Unico Attività Produttive (Suap)-ricognizione procedimenti Dipartimenti di Prevenzione Az-ULSS.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall’articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018 - che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale - si rimanda alle procedure operative che l’Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2018.

#### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari con allevamenti ovicaprini soggetti al regime di Condizionalità.

#### **DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI**

Il presente Criterio si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Si seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

##### **A: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA IN BDR/BDN**

**A.1** Registrazione dell’azienda in BDR/BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio dell’attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l’azienda nella BDN);

**A.2** Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:



- direttamente nella BDR/BDN con accesso tramite *carta nazionale servizi*;
- tramite delegato (organizzazioni professionali di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
- avvalendosi del Servizio Veterinario;

**A.3** Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni.

## **B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDR/BDN**

**B.1** Obbligo di tenuta del registro aziendale;

**B.2** Comunicazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDR/BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale, in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta;

**B.3** Movimentazione dei capi tramite Modello 4 riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione e registrazione nel registro aziendale e in BDN delle informazioni identificative, di provenienza e destinazione dei capi oggetto di movimentazione;

**B.4** Per i capi nati dal 1° gennaio 2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;

**B.5** Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (marcatura, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDR/BDN entro 7 giorni. Nel caso in cui l'allevatore abbia optato per la tenuta del registro aziendale direttamente in BDR/BDN, l'aggiornamento della BDR/BDN deve avvenire entro 3 (tre) giorni dall'evento. In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205 del 2-9-2016), nel caso in cui venga utilizzato il modello 4 elettronico non è necessario esibire la copia cartacea di detto modello.

## **C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

**C.1** Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;

**C.2** Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (1. doppio marchio auricolare oppure 2. un marchio auricolare più un tatuaggio oppure 3. un marchio auricolare più identificatori elettronici ai sensi del Reg. (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN entro sei mesi dalla nascita. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;

**C.3** Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine), entro sei mesi dalla nascita se non lasciano l'allevamento prima.

**C.4** Per i capi nati a partire dal 1° gennaio 2010, non destinati al macello, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.



0a1ecf70



**TEMA PRINCIPALE: MALATTIE DEGLI ANIMALI**

**CGO 9 (ex Atto B12) - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili**

**Articoli 7, 11, 12, 13 e 15**  
(GU L 147 del 31 maggio 2001, pag. 1)

**Recepimento nazionale**

- **Decreto Ministero della Sanità 7 gennaio 2000** “Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE)” (G.U. n. 32 del 8/2/2001 S.O. n. 43) e ss.mm.ii.
- Gli articoli del Regolamento citato sono direttamente applicabili.

*Visto l'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.*

- **Nota del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare del 18 febbraio 2016**, prot. n. 63705, “Programmazione nazionale sorveglianza EST ovi-caprine anno 2016”;
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 1964 del 6 dicembre 2016**, “Piano regionale di selezione genetica per l'eradicazione della Scrapie ovina classica”.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018 - che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale - si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2018.

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23(3) del Decreto MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018, definiscono sulla base delle norme di recepimento del Regolamento (CE) n. 999/2001, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

**Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari con allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini soggetti al regime di Condizionalità.

**DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI**

Devono essere rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

- 1** Divieto di somministrazione ai ruminanti di:
  - Farina di pesce (ammessa solo per ruminanti non svezzati nei sostituti del latte);
  - Fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
  - Prodotti sanguigni derivati da ruminanti e da non ruminanti;
  - Proteine Animali Trasformate (PAT), comprese le farine di sangue, di ruminanti e non ruminanti
- 2** Divieto di somministrazione agli animali di allevamento non ruminanti di:
  - PAT di ruminanti comprese le farine di sangue;
  - (eccetto per i pesci di allevamento) PAT di non ruminanti, comprese le farine di sangue;
  - Prodotti sanguigni derivati da ruminanti;



0a1ecf70



3. Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.
4. Obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al Decreto 25 novembre 2015 “Misure di prevenzione su base genetica per l’eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all’incremento dell’allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell’intero patrimonio ovino nazionale” con particolare riferimento agli obblighi di condizionalità relativi all’art. 15 del Reg. (CE) 999/2001.



0a1ecf70



**TEMA PRINCIPALE: PRODOTTI FITOSANITARI**

**CGO 10 (ex Atto B9) - Reg. CE 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE**

**Articolo 55, prima e seconda frase**  
(GUUE L 309 del 24/11/2009, pag 1)

**Recepimento nazionale**

- **Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995** “Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari” (GU n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001** “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O. n. 190L) e successive modifiche e integrazioni;
- **Regolamento (CE) 396/2005** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16/3/2005);
- **Decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2007** “Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica”.
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (G.U. 30 agosto 2012 n. 202, S.O. n. 177).
- **Decreto interministeriale 22 gennaio 2014**, Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi» (G.U. n. 35 del 12/2/2014);

*Visto l'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.*

- **DGR 22 marzo 2002, n. 622** “Disposizioni di attuazione del DPR 23 aprile 2001, n. 290 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (B.U.R. n. 4 del 22 marzo 2002);
- **DGR 9 agosto 2002, n. 2225** “Disposizioni attuative del DPR 23 aprile 2001, n. 290. Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti” (B.U.R. n. 95 del 9 agosto 2002);
- **DGR 31 gennaio 2003, n. 136** “Progetto regionale F.A.S.: Fitosanitari – Ambiente – Salute” (BUR n. 18 del 18 febbraio 2003);
- **Deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5 novembre 2009** – Piano di Tutela delle Acque (BUR n. 100 dell'8 dicembre 2009);
- **DGR 26 luglio 2011, n. 1158** “Riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari”;



0a1ecf70





- **DGR 18 novembre 2014, n. 2136** “Decreto Legislativo 14.08.2012, n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali e per i rivenditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014” (BUR n. 111 del 20 novembre 2014);
- **DGR 14 maggio 2015, n. 801** “Decreto Legislativo 14.08.2012, n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali e per i rivenditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014”. Coinvolgimento dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) nel procedimento di rilascio e rinnovo dei certificati di abilitazione agli utilizzatori professionali medesimi”. (BUR n. 58 del 9 giugno 2015);
- **DGR 18 agosto 2015, n. 1101** “Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l’attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, previsto dal Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014”. (BUR n. 85 del 4 settembre 2015);
- **DGR 23 dicembre 2015, n. 1069** “Disposizioni di attuazione del nuovo sistema regionale di formazione obbligatoria e certificata per i rivenditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.1.2014 e disposizioni per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari” (BUR n. 3 del 12 gennaio 2016) ;
- **Deliberazione della giunta regionale n. 1262 del 01 agosto 2016** “Approvazione degli Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con DM 22 gennaio 2014”;
- **Deliberazione della giunta regionale n. 380 del 28 marzo 2017** “Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) e D.Lgs. n. 150/2012. Programmazione unitaria e monitoraggio coordinati della realizzazione delle azioni, di competenza della Amministrazione Regionale, necessarie all’implementazione complessiva del PAN”;
- **Deliberazione della giunta regionale n. 1133 del 19 luglio 2017** “Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Disposizioni relative all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni amministrative. D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, art. 24”.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall’articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018 - che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale - si rimanda alle procedure operative che l’Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2018.

#### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di Condizionalità.

#### **DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI**

Gli impegni applicabili a livello dell’azienda beneficiaria sono definiti sulla base delle norme di recepimento della prima e seconda frase dell’art. 55 del Regolamento (CE) n. 1107/09.



0a1ecf70



Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF) valgono gli impegni previsti dal D.Lgs. n. 150/2012 e dal Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.

**Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:**

- possesso del certificato di abilitazione per l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale, a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (art. 9 del Decreto legislativo n. 150/2012). Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del DM 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati prima dell’entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del DPR n. 290/2001 e smi, sono ritenuti validi fino alla loro scadenza;
- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni; il registro dei trattamenti dovrà essere aggiornato al più tardi entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall’esecuzione del trattamento. La compilazione del registro può essere eseguita avvalendosi del “Registro web dei trattamenti fitosanitari”, disponibile sul sito PIAVE della Regione del Veneto (<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>), che permette di assolvere in modo automatizzato alle verifiche sulle registrazioni richieste dal presente CGO10;
- conservare il registro dei trattamenti almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- rispetto delle modalità d’uso previste nell’etichetta del prodotto impiegato;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell’ambiente, in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell’allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

Nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002, n. 32469), ovvero annotazione da parte del contoterzista sul registro dei trattamenti aziendale del/degli interventi da lui effettuati. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni dal ritiro del prodotto fitosanitario, presso il distributore, all’utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. La medesima disposizione si applica se il soggetto abilitato è uno dei familiari, coadiuvanti o dipendenti dell’azienda.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell’insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.), utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell’etichetta.



0a1ecf70



Il registro dei trattamenti può essere compilato anche dall'utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare. Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola, previa notifica alla ASL di competenza. Detto registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare.

Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci, il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci.

Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Il registro dei trattamenti deve essere utilizzato, inoltre, per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo (verde pubblico, diserbo canali, sedi ferroviarie, ecc.). Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.

Inoltre, si sottolinea che:

1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente CGO 10.
2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
  - a. dal presente CGO 10, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
  - b. alla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
  - c. al CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

#### ***Precisazione***

Si valuta opportuno ricordare che il Piano di Tutela delle Acque, all'Allegato A3, art. 14, ha definito quale prima designazione che le zone vulnerabili a prodotti fitosanitari coincidano con le zone vulnerabili ai nitrati di alta pianura – 100 Comuni della zona di ricarica degli acquiferi – individuate con la deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006 (definizione di “vulnerabilità intrinseca”). Nelle aree definite vulnerabili a prodotti fitosanitari, l'impiego di alcuni principi attivi potrebbe essere limitato o vietato, solo una volta conclusasi e avallata dal Ministero della Salute, anche la fase di individuazione dei criteri di “vulnerabilità specifica”, il cui percorso di definizione è stato intrapreso con l'approvazione della DGR n. 425/2011.



0a1ecf70



**SETTORE  
BENESSERE DEGLI ANIMALI****TEMA PRINCIPALE: BENESSERE DEGLI ANIMALI**

**CGO 11 (ex Atto C16) – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli**

**Articoli 3 e 4**  
(GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

**Recepimento nazionale**

- **Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011** “Attuazione della direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011).

*Visto l'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.*

- **Nota del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare del 17 marzo 2017**, prot. n. 109837, “Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA): programmazione regionale dei controlli in allevamento, alla macellazione, durante il trasporto – anno 2017”.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018 - che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale - si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2018.

**Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari con allevamenti bovini/bufalini soggetti al regime di Condizionalità.

**DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

Con nota del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare del 1 dicembre 2014, prot. n. 513055, “Piano Nazionale Benessere Animale 2014”, è stata trasmessa ai Servizi Veterinari delle Az.ULSS la nota del Ministero della Salute prot. n. 0013321-24/06/2014-DGSAF, “Piano Nazionale Benessere Animale 2014: aggiornamento check-list suini, ovaiole, vitelli, altre specie; modalità di inserimento esiti controlli ufficiali in BDN; riepilogo per la verifica dell'esecuzione delle prescrizioni o interventi correttivi richiesti”: in tal modo, sono state fornite indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme vigenti, al fine di ottenere una uniforme attuazione delle stesse su tutto il territorio nazionale, onde evitare difformità interpretative, che potrebbero compromettere il benessere degli animali allevati, nonché una distorsione della leale concorrenza di mercato.

Con nota del Dirigente del Settore Igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale, sanità animale e zootecnia del 9 luglio 2015, prot. n. 283787, è stata trasmessa ai Servizi Veterinari delle Az.ULSS la nota del Ministero della Salute prot. n. 0016287-19/06/2015-DGSAF “Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) 2015”, la quale conteneva tra l'altro dei chiarimenti in merito alla categoria di “vitelli” soggetti a controllo



per benessere animale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011. Ulteriori indicazioni nazionali in merito a tale punto sono state fornite dal Ministero della salute con nota prot. n. 0018338-14/07/2015-DGSAF (“Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) 2015 – rettifica ed integrazione”), trasmesso in data 22 luglio 2015 dalla Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare ai Servizi Veterinari delle Az.ULSS.

Con la normativa sul benessere animale e le norme minime per la protezione del vitello, il legislatore pone particolare attenzione alle necessità eto-fisiologiche proprie della specie, ben indicando tutti gli interventi necessari ed i requisiti minimi delle strutture di allevamento per la salvaguardia del benessere del vitello.

Nello specifico, rientrano nell’ambito di applicazione tutte le aziende con presenza di vitelli, ad es:

- le aziende che allevano vitelli per la produzione di carne bianca;
- le aziende che svezzano vitelli per il successivo ingrasso;
- le aziende che allevano vitelli destinati alla riproduzione.

Le maggiori tematiche affrontate dalla normativa sul benessere e che prevedono uno specifico controllo riguardano in particolare:

**1. le modalità e le pratiche di allevamento**, ad esempio:

- a) il sistema di stabulazione deve tener conto del bisogno etologico dei vitelli a raggrupparsi in mandria; pertanto gli animali devono essere allevati in gruppo in un sistema di stabulazione che garantisca sufficiente spazio per l’esercizio fisico, i contatti con altri bovini ed i normali movimenti.
- b) nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all’altezza al garrese del vitello, misurata quando l’animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all’estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli;
- c) le pareti dei box devono essere traforate per garantire il contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli.
- d) nei box multipli i vitelli devono avere uno spazio libero individuale disponibile pari a m<sup>2</sup> 1,5 fino a 150 kg di peso vivo; pari a m<sup>2</sup> 1,7 fino a 220 kg e pari a m<sup>2</sup> 1,8 con peso vivo oltre i 220 kg. Le suddette misure devono essere considerate al netto di eventuali attrezzature (mangiatoie, abbeveratoi, alimentatori automatici, ...);
- e) i vitelli non devono essere legati, gli animali possono essere legati soltanto per un breve periodo di tempo, al massimo un’ora, al momento della somministrazione dell’alimento;
- f) è vietato l’uso della museruola;
- g) è vietato il taglio della coda nei bovini, se non a fini terapeutici certificati;
- h) la cauterizzazione dell’abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita.

**2. la necessità e l’accuratezza dei controlli da parte del personale dell’allevamento**, ad esempio:

- a) tutti i vitelli devono essere controllati almeno due volte al giorno dall’allevatore e gli animali malati o feriti devono, se necessario, essere isolati in locali appropriati e ricevere immediatamente le opportune cure, con eventuale intervento del veterinario aziendale.

**3. le caratteristiche igienico-strutturali delle attrezzature e dei i locali di detenzione ed il controllo dei parametri microclimatici**, ad esempio:

- a) i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, devono essere lavabili e disinfettabili;



- b) i dispositivi di attacco ed i locali di stabulazione non devono avere spigoli taglienti e sporgenze che possano provocare lesioni agli animali;
  - c) l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla normativa vigente;
  - d) le stalle, i box, le attrezzature, gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da permettere ai vitelli di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà;
  - e) le deiezioni e gli alimenti inutilizzati devono essere rimossi con la dovuta regolarità;
  - f) i pavimenti non devono essere sdruciolevoli, non avere asperità, devono presentare una superficie rigida, piana e stabile, e garantire una zona di riposo pulita ed asciutta;
  - g) le attrezzature per la somministrazione degli alimenti, devono ridurre al minimo la possibilità di contaminazione dell'acqua o dei mangimi.
  - h) devono essere garantite condizioni di microclima favorevoli al benessere dei vitelli;
  - i) deve essere garantita un'adeguata illuminazione naturale o artificiale per un periodo minimo compreso dalle ore 9.00 alle ore 17.00;
  - j) dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata fissa o mobile, tale da consentire il controllo dei vitelli in qualsiasi momento;
- 4. la cura dell'alimentazione e della somministrazione di liquidi, ad esempio:**
- a) l'alimentazione deve garantire un tenore ematico di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro (7,2 g/dl); l'alimento solido-fibroso deve essere di almeno 50 g/die dalla seconda all'ottava settimana di vita ed almeno da 50 a 250 g/die dall'ottava progressivamente fino alla ventesima settimana di vita;
  - b) tutti i vitelli, se non alimentati *ad libitum*, devono essere alimentati almeno due volte al giorno, potendo accedere all'alimento contemporaneamente agli altri vitelli;
  - c) a partire dalla seconda settimana di età ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca, oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi con altre bevande; tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche caratterizzate da temperature elevate, devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento;
  - d) dopo la nascita ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile e comunque, entro le prime sei ore di vita.



0a1ecf70



**CGO 12 (ex Atto C17) – Direttiva 2008/120 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini**

**Articoli 3 e 4**  
(GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)

#### **Recepimento nazionale**

- **Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122** “Attuazione della Direttiva 2008/120/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. del 2 agosto 2011, n. 178).

*Visto l'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.*

- **Nota del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare del 17 marzo 2017**, prot. n. 109837, “Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA): programmazione regionale dei controlli in allevamento, alla macellazione, durante il trasporto – anno 2017”.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018 - che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale - si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2018.

#### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari con allevamenti suinicoli soggetti al regime di Condizionalità.

#### **DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI**

Le aziende agricole devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122.

A partire dalla pubblicazione del succitato D.Lgs., il Ministero della Salute ha emanato diverse circolari esplicative (es. prot. n. 0008968-03/05/13 sul “Group housing” delle scrofe, prot. n. 0007570-04/04/15 sul miglioramento del benessere delle scrofe attraverso un corretto regime alimentare, etc.), fornendo in tal modo dettagliate indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme vigenti, al fine di ottenere una uniforme attuazione delle stesse su tutto il territorio nazionale, onde evitare difformità interpretative, che potrebbero compromettere il benessere degli animali allevati, nonché una distorsione della leale concorrenza di mercato.

Sono riportate, di seguito, le disposizioni generali contenute nel vigente Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122, a cui gli allevatori devono fare riferimento.

- 1. La superficie libera totale** per ciascuna scrofa e scrofetta dopo la fecondazione allevate in gruppo, deve essere pari ad almeno:

- mq 1,64 per le scrofette dopo la fecondazione;
- mq 2,25 per le scrofe.

Tuttavia se i gruppi sono costituiti da meno di 6 animali le superfici devono essere aumentate del 10%.

Se i gruppi sono costituiti da 40 o più animali le superfici possono essere ridotte del 10%.



0a1ecf70



2. Per le scrofe gravide e le scrofette dopo la fecondazione una parte della predetta superficie libera totale a disposizione di ciascuna di esse deve essere costituita da pavimento pieno continuo, le cui dimensioni minime devono essere di:
  - mq 0,95 per le scrofette dopo la fecondazione;
  - mq 1,3 per le scrofe gravide.Una parte di tale pavimento pieno, non eccedente il 15% dello stesso, può essere riservata alle aperture di scarico (pozzetti, griglie etc.).
3. Le scrofe e scrofette devono essere allevate in gruppo nel periodo compreso tra le 4 settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. Il recinto in cui viene allevato il gruppo di tali scrofe e scrofette deve avere i lati di lunghezza superiore a m. 2,8; se il gruppo è costituito da meno di 6 animali tale misura deve essere superiore a m. 2,4.
4. Nelle aziende con meno di 10 scrofe è consentito allevare, nel suddetto periodo compreso tra le 4 settimane dopo la fecondazione e una settimana prima del parto, le scrofe e scrofette in recinti individuali, a condizione che questi consentano agli animali di girarsi facilmente.
5. Le scrofe e scrofette devono avere accesso permanente al materiale per le attività di ricerca e manipolazione. Tale materiale può essere costituito da prodotti di varia natura, quali ad esempio: paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba, miscugli di questi materiali etc. L'uso del materiale manipolabile deve essere tale da non compromettere la salute ed il benessere degli animali allevati.
6. I recinti individuali, nei quali possono essere temporaneamente tenuti i suini particolarmente aggressivi o malati o feriti, devono essere di dimensioni tali da permettere agli animali di girarsi, salvo ovviamente diversa indicazione del medico veterinario responsabile della cura degli animali stessi.
7. Per quanto attiene alle caratteristiche della pavimentazione, queste devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1., lettera c) del D.Lgs 122/2011.
8. Ulteriori dettagli relativi alle condizioni generali che devono possedere gli allevamenti suinicoli ai fini del rispetto della normativa vigente sul benessere animale, nonché alle disposizioni specifiche per le varie categorie di suini allevati (scrofe e scrofette, lattonzoli, suinetti e suini all'ingrasso) sono riportati in Allegato I al succitato decreto legislativo.



0a1ecf70





**CGO 13 (ex Atto C18) – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti**

**Articolo 4**

(GU L 221 del 8 agosto 1998, pag. 23)

**Recepimento nazionale**

- **Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146** "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (GU n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla **legge 27.12.2004, n. 306** (G.U. 27.12.2004, n. 302) e successive modifiche e integrazioni;
- **Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 5 novembre 2001** "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

*Visto l'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.*

- **Nota del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare del 17 marzo 2017**, prot. n. 109837, "Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA): programmazione regionale dei controlli in allevamento, alla macellazione, durante il trasporto – anno 2017"

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018 - che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale - si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2018.

**Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari con allevamenti zootecnici soggetti al regime di Condizionalità, fatta eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001.

**DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26.03.2001 e successive modifiche e integrazioni.

Il decreto legislativo n. 146/2001 stabilisce le misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali, ferme restando quelle di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533 e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534.

Ai fini dell'applicazione del D. Lgs. n. 146/2001, si intende per:

- a) animale: qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli;
- b) proprietario o custode ovvero detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, è responsabile o si occupa degli animali;
- c) Autorità competente: il Ministero della salute e le Autorità sanitarie territorialmente competenti, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche.

Il D.Lgs. n. 146/2001 non si applica agli animali:



0a1ecf70



- a) che vivono in ambiente selvatico;
- b) destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attività culturali o sportive;
- c) da sperimentazione o da laboratorio;
- d) invertebrati.

**Personale**

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

**Controllo**

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.
3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione (fissa o mobile).
4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, occorre chiedere al più presto il parere del veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli.

**Registrazione**

5. Il proprietario ovvero il detentore degli animali tiene un registro di ogni trattamento terapeutici effettuato. La registrazione e la relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'Autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

**Libertà di movimento**

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni.

Allorché è continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

**Fabbricati e locali di stabulazione**

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.
10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.
11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è



0a1ecf70



insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre provvedere ad una adeguata illuminazione artificiale.

#### **Animali custoditi al di fuori dei fabbricati**

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

#### **Impianti automatici o meccanici**

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

#### **Mangimi, acqua e altre sostanze**

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie, e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.
15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.
16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.
17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.
18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

#### **Mutilazioni e altre pratiche**

19. È vietata la bruciatura dei tendini e il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali.

La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1 gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

#### **Procedimenti di allevamento**

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni.



0a1ecf70



Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.

21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.
22. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni seguenti.

Misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia, superficie libera con esclusione del nido:

- per animale adulto singolo centimetri quadrati 2550;
- per animale adulto e piccoli centimetri quadrati 2550;
- per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per spazio, centimetri quadrati 2550.

L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45.

Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70.

Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi allevamenti o in caso di ristrutturazione degli esistenti.

A partire dal 1° gennaio 2008 l'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere un nido delle dimensioni di cm 50 per cm 50 per ciascun animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresì disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di m 2 per m 2 con profondità di almeno cm 50 al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie.



0a1ecf70

